

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 15 dicembre 1994

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica **quattro Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Campobello di Mazara.

Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 1994.

Disposizioni sul periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 1995.

Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 ottobre 1994, n. 683.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

Pag. 5

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 6 dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Pag. 11

Ministero della sanità

DECRETO 21 novembre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 27 settembre 1994 concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Pag. 12

DECRETO 21 novembre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 27 settembre 1994 concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

Pag. 12

DECRETO 21 novembre 1994:

Rettifica al decreto ministeriale 27 settembre 1994 concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'equipe autorizzata al trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 13

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 24 novembre 1994.

Annullamento del decreto ministeriale 26 luglio 1994 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Eulalia S.r.l.», in Fossano, e nomina del commissario liquidatore. . . . Pag. 13

Ministero delle finanze

DECRETO 9 novembre 1994.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La fortuna sotto l'albero». . . Pag. 14

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure. Pag. 15

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona. Pag. 15

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso. Pag. 16

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro. Pag. 16

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona. Pag. 17

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pisa. Pag. 17

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Volterra. Pag. 18

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone. Pag. 18

DECRETO 7 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico. Pag. 18

**Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali**

DECRETO 7 dicembre 1994.

Proroga del termine relativo alla sospensione del rilascio di nuove licenze da pesca Pag. 20

**Ministero
della pubblica istruzione**

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Solis Garcia Inmaculada Concepción all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia Pag. 20

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Torres Alvarez Maria Dolores all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia Pag. 21

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Ramirez Hernaz Maria Cruz all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia Pag. 21

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Bris Garcia Catalina all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia Pag. 22

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Rayvan Claudine all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia. Pag. 22

DECRETO 28 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Simo Melendez Raquel all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado in Italia. Pag. 23

DECRETO 28 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Igel Regine all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia.
Pag. 24

ORDINANZA 5 novembre 1994.

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado Pag. 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università Pag. 29

Università di Messina

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università Pag. 29

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, coordinato con la legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia» Pag. 33

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoche di trasferimenti di notai.
Pag. 55

Ministero dell'interno: Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura della suore Carmelitane di San Giuseppe, in Roma Pag. 55

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 14 dicembre 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 Pag. 55

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Im.P.E.Ec.» Impresa per l'edilizia economica - Cooperativa dei muratori di Ferentino a r.l., in Frosinone . . Pag. 55

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, riguardante: «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994). Pag. 56

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 161

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti al codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 55 (33) del 30 ottobre 1992, degli emendamenti al codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (BCH Code), adottati a Londra nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 56 (33) del 30 ottobre 1992 e degli emendamenti dell'allegato II della convenzione Marpol 73/78 e relative appendici II e III (designazione dell'area antartica come area speciale - elenchi di sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), adottati a Londra, nel corso della XXXIII sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino, con risoluzione MEPC 57 (33) del 30 ottobre 1992.

94A7484

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 ottobre 1994.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Campobello di Mazara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 luglio 1992, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Campobello di Mazara (Trapani) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Girolamo Scafidi, dal dott. Alberto Genovese e dal dott. Giuseppe Colicchia;

Visto il proprio decreto, in data 19 gennaio 1994, registrato alla Corte dei conti in data 25 febbraio 1994, con il quale è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento, per il periodo di sei mesi;

Considerato che il dott. Girolamo Scafidi non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 1994;

Decreta:

Il dott. Valerio Valenti è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Campobello di Mazara (Trapani), in sostituzione del dott. Girolamo Scafidi.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1994

SCÀLFARO

*BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri*

*MARONI, Ministro dell'in-
terno*

*Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 322*

94A7885

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 novembre 1994.**

**Disposizioni sul periodo di vigenza dell'ora legale per
l'anno 1995.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, ed in particolare l'art. 2;

Vista la settima direttiva 94/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, concernente le disposizioni relative all'ora legale, adottata il 30 maggio 1994;

Sulla proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale nonché di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il messaggio in data 5 luglio 1994, prot. n. 905, del Dipartimento del turismo;

Decreta:

In attuazione della direttiva dell'Unione europea specificata nelle premesse, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi dalle ore due del 26 marzo 1995 alle ore tre (legali) del 24 settembre 1995.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1994

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI*

*Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI*

*Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GNUTTI*

*Il Ministro della pubblica istruzione
D'ONOFRIO*

*Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
PODESTÀ*

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 9*

94A7842

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1994, n. 683.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, concernente disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, avente ad oggetto disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico e, in particolare, l'art. 1, comma 4, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità per l'istruttoria, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi in ordine alle forme di incentivazione previste dall'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 90871 dell'11 ottobre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Condizioni di ammissibilità della domanda

1. Per usufruire dei contributi di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, le imprese siderurgiche, che esercitano una delle attività produttive indicate nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, devono:

a) essere iscritte nel registro delle imprese prima del 1° gennaio 1991; rientrano nella fattispecie le imprese derivanti da procedimenti di fusione, incorporazione o scissione di imprese aventi personalità giuridica prima del 1° gennaio 1991;

b) non aver modificato l'oggetto della loro produzione e la struttura dei loro impianti dopo il 1° gennaio 1991;

c) procedere alla distruzione degli impianti oggetto di incentivazione entro il 31 marzo 1995;

d) essere poste in liquidazione volontaria, prima del pagamento dei contributi, se controllate direttamente o indirettamente da un'impresa siderurgica o altra impresa che controlli altre imprese siderurgiche o se esse stesse controllino una tale impresa, in conformità con il disposto di cui all'art. 4, paragrafo 2, quarto alinea, della decisione n. 3855/91/CECA;

e) aver realizzato regolarmente fino alla data di adozione del decreto-legge n. 103 del 14 febbraio 1994, reiterato il 14 aprile 1994 con decreto-legge n. 234, reiterato il 20 giugno 1994 con decreto-legge n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, una produzione certificata con perizia giurata di un tecnico esperto del settore iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

2. Per sito produttivo deve intendersi una unità produttiva idonea a realizzare un ciclo completo di attività di laminazione e un ciclo completo di produzione di acciaio grezzo, o uno solo dei due cicli predetti inseriti in un unico stabilimento industriale.

3. Nei documenti che l'Amministrazione dovrà esaminare deve essere compresa una indicazione precisa degli impianti fusori e relative colate continue e i treni di laminazione da rottamare corredata da documentazione fotografica.

4. Gli impianti da dismettere devono essere nel possesso della impresa istante alla data della domanda stessa.

5. Non è condizione ostativa alla concessione dei contributi di cui al comma 1 l'eventuale procedura fallimentare o concorsuale, stante la finalità dei contributi stessi di incentivare la distruzione fisica di impianti idonei alla produzione di prodotti CECA.

Art. 2.

Presentazione domanda e istruttoria tecnica

1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, e le relative integrazioni, per le domande già presentate, devono essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate della documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento. Le notizie relative alla richiesta di maggiorazione del contributo per investimento in settori produttivi diversi da quello CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti da distruggere, devono essere fornite separatamente, utilizzando l'allegato schema C. Le domande e la relativa documentazione devono essere prodotte in duplice copia, di cui una in bollo.

2. Sulle domande di dismissione e reinvestimento, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, si pronuncia il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito di istruttoria tecnica articolata in: acquisizione di elementi informativi, perizia di Istituzione creditizia di cui al successivo art. 3, comma 1, sulla base di riclassificazione dei bilanci effettuata da società di revisione, parere espresso dal comitato tecnico di cui al comma 3.

3. Con successivo decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina i componenti del comitato tecnico di cui al comma 2, nel numero massimo di cinque unità, scelti tra esperti con conoscenze specifiche delle problematiche del settore produttivo, e provvede a definire gli elementi informativi necessari all'espletamento dell'attività istruttoria.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla notifica alla Commissione U.E. dei singoli interventi per la preventiva approvazione. Gli interventi riguardanti i piani di investimento di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, vengono comunicati alla data della loro realizzazione sulla base delle verifiche effettuate dall'Osservatorio del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui al successivo art. 8.

5. Nel caso in cui le disponibilità finanziarie non risultano sufficienti al pagamento di tutti i contributi, gli stessi vengono ridotti in pari misura percentuale.

Art. 3.

Calcolo del contributo per incentivare la soppressione di capacità produttiva

1. La misura del contributo destinato alla distruzione degli impianti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, fa riferimento ai due seguenti valori, accertati attraverso una istruttoria tecnica svolta da Istituzioni creditizie specializzate nella valutazione di complessi aziendali ed impianti industriali, a seguito di convenzione con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Banca d'Italia:

a) valore del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti nell'ultimo triennio, detratti i diversi vantaggi che l'impresa beneficiaria può ricavare dalla loro chiusura; per la determinazione del margine di contribuzione della impresa industriale, si fa riferimento alle sole voci di ricavo e di costo a monte del risultato operativo ad esclusione quindi delle componenti di natura sia finanziaria sia extraoperativa;

b) valore contabile residuo degli impianti da chiudere, al netto degli ammortamenti effettuati, depurato, in caso di rivalutazioni effettuate dopo il 1° gennaio 1990, della parte di dette rivalutazioni che supera il tasso di inflazione nazionale.

2. L'entità del contributo stesso scaturisce dalla media dei due valori precedentemente individuati.

3. Le imprese istanti sono tenute ad effettuare una riclassificazione dei bilanci stessi da parte di società di revisione, secondo lo schema di cui all'allegato D.

Art. 4.

Liquidazione volontaria del sito o impresa

1. Le imprese beneficiarie dei contributi per la riduzione di capacità produttiva devono procedere alla liquidazione volontaria, secondo le seguenti modalità:

a) se è la società facente parte di un gruppo ad essere posta in liquidazione, i liquidatori devono pagare con i benefici per la soppressione di capacità produttiva i debiti sociali e le passività residue devono essere trasferite a carico della società controllante o controllata;

b) se è una società appartenente ad un gruppo industriale o una singola società che offre in dismissione uno o più siti produttivi, questa deve procedere a costituire una nuova entità giuridica che assume la titolarità di tutti gli impianti residui e le passività relative agli stessi.

Art. 5.

Distruzione degli impianti

1. La distruzione degli impianti produttivi consiste nel taglio alla fiamma, in dimensioni inferiori ad un metro lineare, delle seguenti parti essenziali degli impianti:

a) per gli impianti fusori: i forni elettrici, il tino, la volta, il braccio porta elettrodi, nonché i dispositivi di azionamento idraulico e meccanico;

b) per la colata continua: la macchina completa;

c) per i laminatoi: le gabbie e le guarniture, le allunghe, i riduttori e i manipolatori, i forni di riscaldamento e mantenimento, le vie a rulli di entrata, intermedie e di uscita, i letti di raffreddamento e gli aspi.

2. La verifica della distruzione degli impianti produttivi avviene a mezzo di commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, formate da un presidente e due membri. Gli uffici della Commissione dell'Unione europea, sulle base di programmi predeterminati e di date precise, possono inviare propri funzionari ad assistere alle operazioni di verifica.

3. L'erogazione dei contributi avviene con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata e del positivo accertamento da parte delle commissioni ispettive di cui al comma 2.

Art. 6.

Contributo aggiuntivo

1. L'entità del contributo aggiuntivo, da destinare agli investimenti per la riconversione in settori produttivi diversi dai prodotti CECA, di cui all'art. 1, comma 2,

lettera b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, è pari ai massimali previsti dalla normativa CEE in materia di aiuti regionali alle imprese, secondo la collocazione territoriale delle imprese stesse sul territorio nazionale.

2. La presentazione di un programma di reinvestimento è criterio di valutazione preferenziale per l'accesso agli incentivi destinati alla soppressione di capacità produttiva. Tale programma può essere presentato da un'impresa diversa da quella che effettua la soppressione di capacità produttiva, sulla base di un accordo interaziendale purché realizzi nelle stesse aree iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse.

3. I programmi di reinvestimento devono contenere indicazioni precise sul recupero della forza lavoro impiegata negli impianti distrutti, quale condizione per la valutazione positiva del programma stesso. Sono esclusi dai benefici i programmi che comportano investimenti nel settore siderurgico ed in altri settori saturi, conformemente alle normative comunitarie in materia di aiuti settoriali.

4. Le società ammesse al contributo aggiuntivo, quale titolo preferenziale previsto dall'art. 1, lettera b), possono accedere ad una anticipazione del contributo concesso in una misura non superiore al 30% dell'entità globale dello stesso, prestando idonea garanzia fideiussoria.

Art. 7.

Revoca delle agevolazioni

1. Le società beneficiarie delle agevolazioni non possono ripristinare la capacità produttiva soppressa nei cinque anni successivi alla data del pagamento.

2. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, le imprese interessate perdono il diritto alle agevolazioni nella misura pari alla capacità produttiva ripristinata, con il conseguente obbligo a restituire il corrispondente contributo comprensivo di interessi legali e rivalutazione.

3. Ai sensi della normativa vigente, le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle società controllanti, controllate o comunque collegate alle società destinatarie dei contributi medesimi.

Art. 8.

Osservatorio del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

1. Quale organo per l'accertamento e la realizzazione dei programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla costituzione presso il Ministero dell'industria dell'«Osservatorio», di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 396 del 20 giugno 1994, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481, le cui spese di funzionamento fanno carico al capitolo 1100 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio finanziario 1995 e corrispondenti esercizi successivi.

2. L'Osservatorio è composto da dodici membri di cui sei, compreso il presidente, scelti tra esperti di chiara fama ed indipendenza nei settori economico, giuridico, statistico, comunitario, ambientale, nonché da sei membri rappresentativi dei produttori, dei commercianti, dei lavoratori del settore e delle amministrazioni pubbliche aventi specifiche competenze per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico.

3. L'Osservatorio si articola in collegi in relazione ai distinti compiti previsti dalla legge.

4. Le attività istruttorie sono svolte da una segreteria tecnica avente un contingente complessivo di cinque unità, cui è preposto un funzionario che assume le funzioni di segretario dell'Osservatorio.

5. Il personale di cui al precedente comma viene posto in posizione di distacco o comando.

6. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni.

7. Ai membri ed al segretario dell'Osservatorio viene corrisposto un gettone di presenza, per la partecipazione alle riunioni collegiali, stabilito in L. 200.000 per seduta.

8. In considerazione di comprovate esigenze di servizio, il personale addetto alla segreteria dell'Osservatorio può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nei limiti massimi previsti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Al presidente ed ai componenti dell'Osservatorio che, per esigenze di servizio, compiono missioni sul territorio estero o nazionale, compete il trattamento economico di missione previsto per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 ottobre 1994

Il Ministro: GNUTTI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 254

ALLEGATO A

Domanda in regola con l'imposta di bollo

Alla Direzione generale
produzione industriale
ROMA

La sottoscritta Società.....
con sede legale in via n.
tel. telefax codice fiscale
in possesso dei requisiti di legge,

chiede

il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, punto a) del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994, n. 481 in relazione alla riduzione della capacità produttiva connessa agli impianti siti nei seguenti stabilimenti:

Capacità produttiva annua ridotta (Tonn.) Acciaio grezzo Laminati

Stabilimento di

Impianto:

±

+

Stabilimento di

Impianto:

±

+

chiede altresì

il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, punto b), del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994 n. 481 per il reinvestimento nel settore merceologico del..... con il costo complessivo pari a lire.....

Si dichiara ad ogni effetto che gli elementi forniti sia con la presente istanza sia con la documentazione allegata sono rigorosamente conformi alla realtà.

Data,

Legale rappresentante

.....

ALLEGATO B

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396.

I. Ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi:

1. Certificato storico di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. Certificato di iscrizione all'I.N.P.S. concernente l'inquadramento nel settore industria;
3. Dichiarazione a firma del Presidente del collegio sindacale attestante che a partire dal 1° gennaio 1991 fino al momento della presentazione della domanda non si sono verificate mutazioni dell'oggetto della produzione e della struttura degli impianti;
4. Dichiarazione rilasciata della prefettura ai sensi dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
5. Certificato I.P.L. sul livello occupazionale medio per il 1993 per ciascun stabilimento;
6. Attestazione notarile del possesso degli impianti da sopprimere al richiedente alla data della domanda nonché dell'esistenza di collegamenti o controlli con altre società;

6-bis. Perizia giurata di tecnico esperto del settore, iscritto nel registro dei periti nominato dal tribunale sulla produzione effettivamente realizzata negli anni 1991-1992-1993;

7. Dichiarazioni CECA anno 1991-1992-1993, relativamente ai dati sulla capacità produttiva e sulla produzione;

8. Relazione tecnica dalla quale risulti:

A) Ragione sociale, sede legale, capitale sociale e sua ripartizione;

B) Composizione organi societari;

C) Composizione del gruppo di appartenenza e posizionamento attuale della richiedente;

D) Principali vicende societarie successive al 31 dicembre 1990;

E) Produzione e impianti:

— gamma produttiva nel biennio 1992-1993;

— descrizione degli impianti e evoluzione della struttura produttiva nel triennio con indicazione delle relative PMP;

— estremi e contenuto della perizia giurata;

F) Richiesta:

— estremi della richiesta con individuazione degli impianti oggetto di chiusura corredati da documentazione fotografica;

G) Statistiche:

— vendite a quantità e valore nel triennio suddivise per tipologie di prodotto;

— personale in forza suddiviso per stabilimento e per categoria con indicazione dell'eventuale ricorso alla C.I.G.;

H) Gestione:

— andamento economico nel triennio (allegare bilanci);

— conti economici aziendali riclassificati ai fini del calcolo di contribuzione (vedi schema allegato);

I) Calcolo del contributo:

— individuazione del v.c.n. depurato al 31 dicembre 1993 (calcolato sulla base dei soli ammortamenti ordinari);

— valori del m.c.c.f. nel triennio;

L) Documentazione fotografica.

ALLEGATO C

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396.

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELL'INVESTIMENTO.

— Tipo e ubicazione dell'iniziativa

— Settore economico

— Attività

— Finalità

—

—

INVESTIMENTI PROGRAMMATI.

— Terreni

— Fabbricati

— Macchinari, impianti, attrezzature

— Impianti antinquinamento

— Automezzi

— Progettazione e direzione lavori

— Scorte

ALLEGATO D

Decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396.

Schema di riclassifica del conto economico per la determinazione del margine di contribuzione ai costi fissi:

(L./mil)
1991 1992 1993

RICAVI:

acciaio
acciaio 2° scelta
laminati a caldo
laminati a freddo
profilati vari
prodotti finiti
TOTALE VENDITE . . .

Variaz. prodotti finiti e semilavorati

(A) TOTALE RICAVI . . .

	1991	(L./mil) 1992	1993
COSTI VARIABILI:			
(B) <i>Costi materie prime e materiali vari:</i>			
acquisti materie prime e semilavorati			
acquisti materiali di consumo			
acquisti materiali per ricambistica			
var. rimanenze materie prime			
SUB TOTALE (B)			
(C) <i>Costo del lavoro:</i>			
manodopera diretta di produzione			
manodopera indiretta di produzione			
SUB TOTALE (C)			
(D) <i>Costi industriali:</i>			
energia ed altre utenze			
manutenzioni			
altri costi industriali			
SUB TOTALE (D)			
TOTALE COSTI VARIABILI (B + C + D)			

	1991	(L./mil) 1992	1993
MARGINE DI CONTRIBUZIONE			
(A-B-C-D).			
COSTI FISSI:			
(E) <i>Costi generali:</i>			
costo lavoro indiretto			
spese amministrative e generali			
costi per trasporti			
costi di vendita			
ammortamenti e leasing			
acc. per perdite su crediti			
SUB TOTALE (E)			
TOTALE COSTI FISSI (E)			
REDDITO OPERATIVO (A-B-C-D-E)			

Modalità di determinazione del margine di contribuzione ai costi fissi:

se MC > CF	allora	CF = MCCF
se MC = CF	»	CF = MCCF
se MC < CF	»	MC = MCCF

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.

Note alle premesse:

— Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda nota all'art. 1.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 396/1994 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per favorire l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo è autorizzata la spesa di lire 700 miliardi nel quadriennio 1994-1997, in ragione di lire 175 miliardi annui.

1-bis. Le obbligazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche sorte sulla base di interventi agevolativi precedentemente assentiti rimangono in essere fino alla scadenza prevista nei ripetitivi piani di ammortamento anche in presenza di riduzione di capacità produttiva degli impianti intervenuta per effetto della politica comunitaria e nazionale di ristrutturazione del comparto siderurgico CECA.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) contributo destinato ad incentivare la soppressione di capacità produttiva nel settore siderurgico, in conformità con le norme comunitarie, di cui alla decisione n. 3855/91/CECA della Commissione del 27 novembre 1991;

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera a). Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa.

3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 2 devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, entro il 30 luglio 1994. Le domande già presentate ai sensi del decreto-legge 14 aprile 1994, n. 234, restano valide ai fini della ammissione alle agevolazioni. La distruzione degli impianti deve avvenire entro il 31 marzo 1995 e il pagamento a saldo dei contributi di cui al comma 2, lettera a), è effettuato entro il 31 dicembre 1996.

4. Le modalità per l'istruttoria, che potrà essere svolta anche da istituti di credito, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e la verifica della realizzazione dei programmi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'importo di lire 700 miliardi è ripartito nel modo seguente:

- a) lire 510 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
- b) lire 190 miliardi per gli interventi di cui al comma 2, lettera b).

6. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1 per il triennio 1994-1996, pari a lire 175 miliardi annui, si provvede, quanto a lire 175 miliardi per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per lo stesso anno, e, quanto a lire 175 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), sono altresì utilizzabili, nel limite di lire 50 miliardi, le disponibilità provenienti, in attuazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, dalla contabilità speciale n. 1397 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici), nonché nel limite di lire 40 miliardi, le disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito centrale n. 760/22014 e intestato al Mediocredito centrale ai sensi del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88.

8. Le disponibilità di cui al comma 7 saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano su apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiranno le risorse indicate nei commi 5 e 7.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento alle disposizioni sopra citate si precisa quanto segue:

La decisione CECA n. 3855/91, recante norme comunitarie a favore della siderurgia, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 362 del 31 dicembre 1991 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 1992 - 2ª serie speciale.

Il D.L. n. 234/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 481/1994 (di conversione del D.L. n. 396/1994) non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 141 del 18 giugno 1994).

La legge n. 559/1993 reca la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 8:

«Art. 8 (Fondi amministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). — 1. Le disponibilità esistenti sui Fondi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilità speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonché le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4 dell'art. 11 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, nonché le somme di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono posti a carico dei Fondi e della contabilità speciale di cui allo stesso comma 1.

3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.

4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui al comma 2 è esercitato in via successiva».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'art. soprariportato, consultare il testo della legge n. 559/1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993.

Il D.L. n. 20/1986 reca misure urgenti per il settore siderurgico.

Il testo dell'art. 14 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— Il testo dell'art. 4, paragrafo 2, quarta alinea della decisione 3855/91/CECA (v. nella nota precedente) è il seguente: «— non siano controllate direttamente o indirettamente, ai sensi della decisione n. 24/54 dell'Alta Autorità da un'impresa che è a sua volta un'impresa siderurgica o che controlla altre imprese siderurgiche, e non controllino esse stesse una tale impresa, e che la chiusura dei loro impianti non sia già stata presa in considerazione nell'ambito vuoi dell'applicazione delle precedenti decisioni di cui al paragrafo 1 sugli aiuti all'industria siderurgica o dell'atto di adesione della Spagna o del Portogallo e vuoi di un parere favorevole emesso ai sensi dell'art. 54 del trattato CECA».

— I DD.LL. n. 103/1994 e n. 234/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge n. 481/1994 (di conversione del D.L. n. 396/1994), non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 89 del 18 aprile 1994 e n. 141 del 18 giugno 1994).

Nota all'art. 2.

Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 18 della legge n. 130/1983 (Legge finanziaria 1983) è il seguente:

«Art. 18. — Per consentire il completamento degli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1982, sono autorizzate le seguenti spese aggiuntive:

a) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera a) della legge 12 agosto 1977, n. 675:

- lire 200 miliardi per l'esercizio finanziario 1983;
- lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1984;
- lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1985;
- lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1986;
- lire 400 miliardi per l'esercizio finanziario 1987;

b) per le spese di cui all'articolo 29, I, lettera b) della stessa legge, lire 3.500 miliardi, di cui lire 250 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992 e lire 200 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1993 al 1997.

La durata del Fondo è estesa a tutto il periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI determina, con propria delibera, le quote delle autorizzazioni di spesa di cui al primo comma da destinare a favore delle piccole e medie imprese.

I contributi in conto interessi su emissioni obbligatorie, previsti dall'art. 4, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, possono essere concessi sia per differenza tassi sia per differenza rate, anche nei casi di obbligazioni convertibili a fine periodo e di emissioni parziali non soggette a preammortamento.

Le spese sostenute possono essere documentate anche mediante elenchi notarili di fatture o elaborati meccanografici di contabilità industriale.

A tutti gli adempimenti che si rendono necessari per consentire la più agevole attuazione della stessa legge 12 agosto 1977, n. 675, nonché alla istituzione di commissioni per l'accertamento della realizzazione ed eventuale entrata in funzione degli impianti, da effettuare con onere a carico delle imprese interessate, provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disciplina di cui al precedente comma può essere estesa alle altre norme di incentivazione alle imprese industriali che prevedono fondi gestiti ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'intero art. 1 del D.L. n. 396/1994 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 1-bis (e non "8" come erroneamente indicato nel presente decreto) del D.L. n. 396/1994, istitutivo dell'osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del decreto stesso:

«Art. 1-bis. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti e con le modalità stabilite con proprio decreto, può istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare:

a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tal fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 54 del Trattato CEE e dei modelli 2/61 CEEA, nonché i dati sull'occupazione;

b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera b);

c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato;

d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano».

94G0725

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Moschoula Liontou presentata ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo;

Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi ritenuto che il certificato del collegio degli avvocati di Atene prova che l'interessata ha esercitato la professione per sei anni;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visti gli articoli 6, comma 2, e 12, comma 6, del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Decreta:

Il titolo di Moschoula Liontou, cittadina greca, nata a Neon Faliron (Pireo-Attica) il 1° giugno 1961, di avvocato greco, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale eseguita dal Consiglio nazionale forense secondo le modalità che seguono.

La prova consisterà in un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.

La prova scritta consisterà nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertenti su non più di tre tra le seguenti materie a scelta della commissione:

- diritto tributario;
- diritto del lavoro;
- diritto civile;
- diritto commerciale;
- diritto costituzionale;
- diritto amministrativo;
- diritto penale;
- diritto processuale civile;
- diritto processuale penale.

La prova orale consisterà nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le suddette materie.

Per essere ammessa all'esame l'interessata presenterà al Consiglio nazionale forense una domanda, allegando una copia autenticata del presente decreto di riconoscimento.

Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione disporrà di dieci punti di merito. La candidata sarà ammessa alla prova orale se conseguirà in ciascuna prova scritta un punteggio non inferiore a trenta punti. L'esame si intenderà superato se la candidata avrà conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti.

Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascerà immediata certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Roma, 6 dicembre 1994

Il direttore generale: ROVELLO

94A7856

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 novembre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 27 settembre 1994 concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994, concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico»;

Considerato che per un mero errore nel citato decreto non è stato indicato il nominativo del nuovo responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Ritenuto che occorre completare l'elenco dei sanitari autorizzati di cui all'art. 1;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 1994 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a sostituire il prof. Lino Belli con il prof. Domenico Forti, primario di ruolo della divisione di chirurgia generale e dei trapianti addominali Pizzamiglio II, quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di rene con decreto ministeriale 9 novembre 1992, nonché a cancellare i seguenti sanitari:

Del Favero dott. Ernesto, Puttini dott. Maurizio, Marni dott. Antonio, Tommasini Degna dott. Carlo, Romani dott. Federico, Palmieri dott. Bruno, Riolo dott. Franco,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Colella dott. Giovanni, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ballabio dott. Andrea, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A7857

DECRETO 21 novembre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 27 settembre 1994 concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994, concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico»;

Considerato che per un mero errore nel citato decreto non è stato indicato il nominativo del nuovo responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Ritenuto che occorre completare l'elenco dei sanitari autorizzati di cui all'art. 1;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 1994 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a sostituire il prof. Lino Belli con il prof. Domenico Forti, primario di ruolo della divisione di chirurgia generale e dei trapianti addominali Pizzamiglio II, quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di fegato con decreto ministeriale 9 novembre 1992, nonché a cancellare i seguenti sanitari:

Del Favero dott. Ernesto, Puttini dott. Maurizio, Marni dott. Antonio, Tommasini Degna dott. Carlo, Romani dott. Federico, Palmieri dott. Bruno, Riolo dott. Franco,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Colella dott. Giovanni, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ballabio dott. Andrea, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A7858

DECRETO 21 novembre 1994.

Rettifica al decreto ministeriale 27 settembre 1994 concernente l'autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 1994, concernente l'«autorizzazione all'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano a cancellare e ad includere sanitari, nonché a sostituire il responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico»;

Considerato che per un mero errore nel citato decreto non è stato indicato il nominativo del nuovo responsabile dell'équipe già autorizzata al trapianto combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Ritenuto che occorre completare l'elenco dei sanitari autorizzati di cui all'art. 1;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 27 settembre 1994 è sostituito dal seguente:

Art. 1. — L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a sostituire il prof. Lino Belli con il prof. Domenico Forti, primario di ruolo della divisione di chirurgia generale e dei trapianti addominali Pizzamiglio II, quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto combinato rene-pancreas con decreto ministeriale 9 novembre 1992, nonché a cancellare i seguenti sanitari:

Del Favero dott. Ernesto, Puttini dott. Maurizio, Marni dott. Antonio, Tommasini Degna dott. Carlo, Romani dott. Federico, Palmieri dott. Bruno, Riolo dott. Franco,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Colella dott. Giovanni, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Ballabio dott. Andrea, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Pirotta dott. Vincenzo, assistente della seconda divisione di chirurgia generale e vascolare unità chirurgica dei trapianti d'organo dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A7859

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 novembre 1994.

Annullamento del decreto ministeriale 26 luglio 1994 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Eulalia S.r.l.», in Fossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994 con il quale la società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Eulalia - S.r.l.», con sede in Fossano (Cuneo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Mario Ferrero ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera del 27 settembre 1994 con la quale il dott. Luca Poma, curatore del fallimento della cooperativa sopracitata ha comunicato che la medesima è stata dichiarata fallita dal tribunale di Cuneo con sentenza n. 2141-17/94 del 21 luglio 1994, e dal tribunale di Alba con sentenza n. 19 del 25 luglio 1994;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 26 luglio 1994 con il quale la società cooperativa agricola «Cooperativa agricola Eulalia - S.r.l.», con sede in Fossano, frazione San Lorenzo (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Marco Vicinelli, in data 6 aprile 1979, repertorio n. 8730, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Ferrero, residente a Cuneo, via Giola n. 47, è annullato.

Roma, 24 novembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A7901

MINISTERO DELLE FINANZE**DECRETO 9 novembre 1994.****Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale ad estrazione istantanea «La fortuna sotto l'albero».****IL MINISTRO DELLE FINANZE**

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna sotto l'albero» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Sentito il Comitato generale per i giochi nella seduta dell'8 novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 10 novembre 1994, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «La fortuna sotto l'albero».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 80.000.000 di biglietti, la cui facciata anteriore contiene immagini di richiamo della festività natalizia e il prezzo di vendita al pubblico del biglietto; l'area del gioco è situata a destra, in alto, ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sulla quale sono stampate le diciture: «Lotteria istantanea» e «Gratta qui»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti, nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «Attenzione non grattare qui» destinata al codice di validazione.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le combinazioni vincenti ed il premio corrispondente a ciascuna combinazione, nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi, ammontante a L. 67.200.000.000, è ripartita in nove categorie ed i premi sono attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna categoria.

La combinazione vincente è rappresentata da simboli riproducenti una immagine di babbo natale per ciascuna categoria sono stabiliti i seguenti premi:

Ctg. 1^a - n. 16 premi di L. 100.000.000 - combinazione: 9 riproduzioni;

Ctg. 2^a - n. 16 premi di L. 50.000.000 - combinazione: 8 riproduzioni;

Ctg. 3^a - n. 32 premi di L. 20.000.000 - combinazione: 7 riproduzioni;

Ctg. 4^a - n. 496 premi di L. 10.000.000 - combinazione: 6 riproduzioni;

Ctg. 5^a - n. 160.000 premi di L. 50.000 - combinazione: 5 riproduzioni;

Ctg. 6^a - n. 320.000 premi di L. 20.000 - combinazione: 4 riproduzioni;

Ctg. 7^a - n. 1.600.000 premi di L. 10.000 - combinazione: 3 riproduzioni;

Ctg. 8^a - n. 1.600.000 premi di L. 5.000 - combinazione: 2 riproduzioni;

Ctg. 9^a - n. 10.400.000 premi di L. 2.000 - combinazione: 1 riproduzione.

Il premio di L. 2.000 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda la corresponsione in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal Regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dall'ente concessionario della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 5^a, 6^a, 7^a, 8^a e 9^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato assicura, per i biglietti direttamente distribuiti, un sistema di rilevazione costante del flusso distributivo che permetta di individuare immediatamente le giacenze presso i venditori, i biglietti effettivamente venduti, nonché le vincite realizzate e la loro certificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro: TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1994
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 178*

94A7886

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria n. 3167 del 19 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Finale Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A7887

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria n. 3371 del 25 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A7888

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise n. 3011 del 18 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Molise:

conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A7889

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale per le regioni Emilia-Romagna e Marche n. 7534 del 18 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali ove ha sede l'ufficio della predetta conservatoria effettuata il giorno 8 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 8 OTTOBRE 1994

Regione Marche:

conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994.

p. Il direttore generale: COLICA

94A7890

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria n. 3167 del 19 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Savona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A7891

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pisa.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria n. 2860 del 12 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Pisa;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 12 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A7892

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Volterra.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria n. 2860 del 12 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Volterra;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 12 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Volterra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A7893

DECRETO 24 novembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 868 del 14 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1994

p. Il direttore generale: COLICA

94A7894

DECRETO 7 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del pubblico registro automobilistico in data 14 ottobre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

Regione Abruzzo:

P.R.A. di: Pescara, Chieti.

Regione Campania:

P.R.A. di: Napoli, Benevento.

Regione Emilia-Romagna:

P.R.A. di: Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

P.R.A. di: Udine, Pordenone.

Regione Lazio:

P.R.A. di: Latina, Roma, Viterbo.

Regione Liguria:

P.R.A. di: Genova, Imperia, Savona.

Regione Lombardia:

P.R.A. di: Como, Milano, Lecco, Mantova, Varese, Brescia, Bergamo.

Regione Marche:

P.R.A. di: Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.

Regione Piemonte:

P.R.A. di: Alessandria, Asti, Cuneo, Torino, Vercelli.

Regione Puglia:

P.R.A. di: Bari, Foggia.

Regione Sardegna:

P.R.A. di: Cagliari.

Regione Trentino-Alto Adige:

P.R.A. di: Trento.

Regione Umbria:

P.R.A. di: Perugia.

Regione Veneto:

P.R.A. di: Padova, Rovigo, Verona, Vicenza.

Decreta:

Per gli uffici del pubblico registro automobilistico indicati nelle premesse il periodo di mancato o irregolare funzionamento è accertato in data 14 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A7895

**MINISTERO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 7 dicembre 1994.

Proroga del termine relativo alla sospensione del rilascio di nuove licenze da pesca.**IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima e, in particolare, l'art. 4 sulla regolarizzazione dello sforzo di pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986 relativo al rilascio delle licenze di pesca;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1989, 2 agosto 1990, 4 febbraio 1991, 21 aprile 1993 e 10 marzo 1994 con i quali è stato sospeso il rilascio di nuove licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1993 con il quale è stato adottato il quarto Piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre;

Vista la decisione della Commissione CEE del 21 dicembre 1992 con la quale è stato approvato il Programma di orientamento pluriennale 1992-1996, che prevede una riduzione della flotta della pesca italiana attraverso l'effetto combinato di riduzione dell'attività di pesca e riduzione della flotta;

Considerata l'opportunità di dare attuazione alle indicazioni del predetto piano triennale 1994-1996, relative agli interventi sullo sforzo di pesca ed alle relative misure di gestione, assicurando il rispetto degli obiettivi posti dal programma di orientamento pluriennale, con particolare riferimento agli strumenti di intervento di cui al punto 2.8 (pag. 108) del predetto piano in cui si conferma l'indirizzo concernente il blocco del rilascio delle nuove licenze di pesca;

Considerato che le riduzioni previste dal predetto programma di orientamento pluriennale riguardano in maggiore percentuale i sistemi di pesca con reti a traino (strascico e traino pelagico);

Valutata la necessità di rivedere la consistenza delle licenze di pesca al fine di ottimizzare lo sforzo di cattura di prodotti ittici in relazione alla disponibilità delle risorse biologiche del mare;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno reso parere favorevole all'unanimità nella riunione del 6 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

La sospensione del rilascio di nuove licenze di pesca è ulteriormente prorogata sino all'emanazione delle norme attuative del quarto piano triennale della pesca in materia di licenze, prevista entro il 31 marzo 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A7903

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Solis García Inmaculada Concepción all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Solis García Inmaculada Concepción e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filología» conseguito dall'interessata il 18 luglio 1988 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dalla Università degli studi di Oviedo;

Considerato che la sig.ra Solis García Inmaculada Concepción risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dalla sovraindicata Università in data 2 maggio 1990, e che, pertanto, ella deve intendersi abilitata all'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 17 giugno 1994, dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli esami sostenuti presso l'Università degli studi dell'Aquila in qualità di beneficiaria di una borsa di studio Erasmus;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 3 ottobre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Solís García Inmaculada Concepción, nata ad Aviles (Spagna) l'11 settembre 1965, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: spagnolo e LXII - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 23 novembre 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A7904

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Torres Alvarez Maria Dolores all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Torres Alvarez Maria Dolores e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filología» conseguito dall'interessata il 14 settembre 1990 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dalla Università degli studi di Oviedo;

Considerato che la sig.ra Torres Alvarez Maria Dolores risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dalla sovraindicata Università in data 30 aprile 1991, e che, pertanto, ella deve intendersi abilitata all'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 29 luglio 1994 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dall'esame sostenuto nel corso degli studi per il conseguimento della laurea sopracitata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 3 ottobre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Torres Alvarez Maria Dolores, nata a Tornon (Spagna) il 10 ottobre 1967, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: spagnolo e LXII - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 23 novembre 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A7905

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Ramirez Hernaz Maria Cruz all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Ramirez Hernaz Maria Cruz e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filología» conseguito dall'interessata nell'anno 1993 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dalla Università degli studi di Oviedo;

Considerato che la sig.ra Ramirez-Hernaz Maria Cruz risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dalla sovraindicata Università in data 18 marzo 1994, e che, pertanto, ella deve intendersi abilitata all'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 29 luglio 1994 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dall'esame sostenuto nel corso degli studi per il conseguimento della laurea sopracitata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 3 ottobre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Ramirez Hernaz Maria Cruz, nata a Moreda de Aller (Asturias - Spagna) il 30 marzo 1969, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: spagnolo e LXII - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 23 novembre 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A7906

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Bris Garcia Catalina all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Bris Garcia Catalina e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filología» conseguito dall'interessata il 20 febbraio 1986 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dalla Università degli studi di Salamanca;

Considerato che la sig.ra Bris Garcia Catalina risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dalla sovraindicata Università in data 12 settembre 1986, e che, pertanto, ella deve intendersi abilitata all'insegnamento della lingua spagnola nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 31 agosto 1992 dal console d'Italia in Madrid che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dall'esame sostenuto nel corso degli studi per il conseguimento della laurea sopracitata;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 3 ottobre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Bris Garcia Catalina, nata a Madrid (Spagna) il 2° luglio 1960, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: spagnolo e LXII - Lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 23 novembre 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A7907

DECRETO 23 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Rayvan Claudine all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Rayvan Claudine e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo francese «Licence en Lettres Modernes» conseguito dall'interessata nell'anno 1974 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di tre anni dalla Università degli studi di Parigi - VIII;

Considerato che la sig.ra Rayvan Claudine è in possesso dell'abilitazione all'insegnamento secondario (C.A.P.E.S.) come risulta dal decreto del Ministero dell'educazione francese del 26 agosto 1977 e che detto titolo deve intendersi corrispondente all'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 26 febbraio 1990 dal console generale d'Italia in Parigi che certifica la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Visti i certificati di servizio dai quali risulta un numero di anni di insegnamento in Francia superiore al doppio degli anni mancanti per il conseguimento del titolo italiano valido per l'insegnamento richiesto dall'interessata;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal titolo di «Licence, section italien» conseguito nella sopracitata Università di Parigi nell'anno 1975;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 20 giugno 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Francia dalla sig.ra Rayvan Claudine, nata a Phnom-Penh (Cambogia) il 2 marzo 1948, cittadina italiana, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso LX - Lingua straniera: francese e LXII - Lingue e civiltà straniere: francese.

Roma, 23 novembre 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A7908

DECRETO 28 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Simo Melendez Raquel all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Simo Melendez Raquel e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Ciencias Matematicas» conseguito dall'interessata il 19 luglio 1991 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dalla Università degli studi di Valenza;

Considerato che la sig.ra Simo Melendez Raquel risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 19 luglio 1991, e che, pertanto, ella deve intendersi abilitata all'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 27 luglio 1994 dal console d'Italia in Valenza che certifica il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dagli esami sostenuti per il conseguimento del diploma in lingua italiana presso l'Istituto italiano di cultura di Barcellona;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 26 ottobre 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Simo Melendez Raquel, nata a Valenza (Spagna) il 4 novembre 1968, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso LXIII - Matematica.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A7909

DECRETO 28 novembre 1994.

Riconoscimento di titolo abilitante estero della sig.ra Igel Regine all'esercizio della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado in Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI**

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Igel Regine e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Philologische Staatsprüfung» viene rilasciato dopo un corso di laurea di durata di quattro anni dall'ufficio degli esami scientifici a Bochum;

Considerato che la sig.ra Igel Regine ha conseguito il titolo «Zweite Staatsprüfung für das Lehramt am Gymnasium» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie statali italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 15 luglio 1986 e 24 ottobre 1986 dal console italiano in Dortmund e in Colonia che certificano la regolarità ed il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dall'attestato del preside dell'istituto magistrale statale «Carlo Amoretti» di Imperia ove la richiedente ha prestato servizio in qualità di docente;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 19 luglio 1994;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra Igel Regine, nata a Bad Harzburg il 15 marzo 1948, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nella classe di concorso LX - Lingua straniera: tedesco e LXII - Lingue e civiltà straniere: tedesco.

Roma, 28 novembre 1994

Il direttore generale: D'AMORE

94A7910

ORDINANZA 5 novembre 1994.

Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

**IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Visto l'art. 404 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, concernente la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per esami e titoli, di accesso ai ruoli del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1990 e successive modificazioni con il quale sono stati determinati i requisiti culturali, professionali e di servizio dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole materne, elementari, secondarie, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte;

Visto l'art. 8, lettera d), del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993, concernente la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 1990, concernente la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente della scuola di ogni ordine e grado e del personale educativo;

Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 65 e di formulare un nuovo testo coordinato delle disposizioni stesse;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Composizione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti nelle scuole materne, elementari, secondarie, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso e in possesso dei requisiti indicati nel decreto ministeriale citato in premessa.

Le funzioni di segretario sono svolte per la commissione e per le eventuali sottocommissioni da un impiegato con qualifica funzionale non inferiore alla quarta, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione scolastica centrale e periferica della pubblica istruzione, nonché ai ruoli del personale scolastico.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini (purché in possesso dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale 13 marzo 1990), ovvero, qualora ciò non sia possibile, a persona esperta estranea alla scuola (che non abbia riportato condanne penali ovvero non abbia procedimenti penali in corso).

Per la individuazione delle discipline affini si rinvia al decreto ministeriale 2 maggio 1979, con la precisazione che tutti gli insegnamenti riferiti alla classe di abilitazione indicata nella colonna uno sono da intendersi affini a tutti gli insegnamenti riferiti alle classi di abilitazioni elencate nella colonna 2, di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto ministeriale 2 maggio 1979 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 al Bollettino ufficiale - parte prima n. 21-22 del 24-31 maggio 1979).

I presidenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra coloro che, superato il periodo di prova, abbiano fatto domanda di inclusione negli elenchi compilati, per il personale universitario, dal Consiglio universitario nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e per il personale ispettivo e direttivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I presidenti saranno sorteggiati da appositi elenchi distintamente compilati e correlati al grado di scuola e tipo dei concorsi da espletare.

I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la scuola con lingua di insegnamento slovena sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nella scuola con lingua di insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Per la costituzione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, delle località ladine ed in lingua slovena, si applicano, rispettivamente, l'art. 428, commi 3 e 4, l'art. 426, commi 3, 4 e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

La commissione giudicatrice per l'accesso all'insegnamento di seconda lingua (tedesco) nelle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano è formata, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

All'atto dell'insediamento i presidenti ed i componenti le commissioni esaminatrici dovranno espressamente dichiarare per iscritto, sotto personale responsabilità, di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 3, lettere A) e B), del citato decreto ministeriale 13 marzo 1990. Il personale esperto, estraneo alla scuola, dovrà dichiarare di non aver riportato condanne penali ovvero di non avere in corso procedimenti penali.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio fra i docenti, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale, i quali ne abbiano fatto domanda.

Possono partecipare alle commissioni giudicatrici dei concorsi anche coloro i quali siano stati collocati a riposo da non più di tre anni e non abbiano superato il settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso.

Qualora il numero dei concorrenti, presenti alle prove scritte, sia superiore alle 500 unità, la commissione è integrata, con le medesime modalità, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500, con altri tre componenti, di cui uno, scelto tra i presidi e i direttori didattici, svolge le funzioni di presidente. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni costituite.

Art. 2.

Adempimenti del personale aspirante alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici dei concorsi

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, e i direttori didattici dovranno presentare apposita istanza, tramite il competente provveditore agli studi, che esprimerà in calce il proprio motivato parere, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione entro il 10 gennaio 1995.

I provveditori agli studi cureranno l'inoltro delle predette domande, accompagnate da un elenco nominativo riepilogativo dei presidi e direttori didattici, ripartiti per ordine di scuola, al Consiglio nazionale della pubblica istruzione entro il 17 gennaio 1995.

Il personale ispettivo che intenda essere incluso negli elenchi relativi ai concorsi a cattedre e a posti nelle scuole di ogni ordine e grado dovrà far pervenire, entro il medesimo termine del 10 gennaio 1995 analoga domanda alla competente Direzione generale del personale e degli affari generali - Divisione V, che ne curerà l'inoltro al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I professori universitari, ordinari o associati, aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici dei concorsi, dovranno inoltrare apposita istanza in carta semplice, tramite il rettore dell'università o il direttore dell'istituto universitario da cui dipendono, al Consiglio universitario nazionale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 10 gennaio 1995. I rettori delle università e direttori degli istituti universitari cureranno l'inoltro al Consiglio universitario nazionale entro il 17 gennaio 1995 delle domande presentate.

Il personale docente universitario, direttivo ed ispettivo, già collocato a riposo, dovrà presentare apposita istanza entro lo stesso termine e con le stesse modalità, rispettivamente al rettore dell'ultima sede di servizio, per il successivo inoltro al Consiglio universitario nazionale, al provveditore agli studi dell'ultima sede di servizio e alla competente Direzione generale del personale degli affari generali e amministrativi - Divisione V, per il successivo inoltro al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le domande dovranno contenere un dettagliato curriculum dell'interessato, con l'indicazione del luogo e data di nascita, situazione di ruolo (professore universitario, ordinario o associato, preside di scuola media o degli istituti di istruzione secondaria di II grado, direttore didattico, ispettore tecnico), materia o area di insegnamento attuale o dei ruoli di provenienza, data della nomina in ruolo o conferma del ruolo, eventuale decorrenza del collocamento a riposo.

Gli interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi nelle situazioni previste dalle lettere A, B e C de l'art. 3 del decreto ministeriale 13 marzo 1990.

Essi dovranno altresì dichiarare se intendono rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio, ai fini della corresponsione dei gettoni previsti dall'art. 404, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/94.

Gli interessati dovranno, altresì, indicare il tipo di concorso e la sede, a livello regionale o provinciale, nella quale aspirano ad essere nominati, con l'avvertenza che

gli stessi possono indicare solo il capoluogo della regione di appartenenza, per i concorsi relativi agli istituti di istruzione secondaria di II grado o non più di due province della regione di appartenenza per i concorsi di scuola materna, elementare e media.

Il sistema di scelta su enunciato, si riferisce ai soli aspiranti alla nomina nelle commissioni, che non abbiano rinunciato all'esonero dal servizio e che, pertanto, saranno sostituiti da supplenti per la durata dei lavori delle commissioni.

Coloro, viceversa, che rinuncino all'esonero e che continuino a prestare regolare servizio nelle sedi di titolarità, non devono indicare la sede nella quale aspirano ad essere nominati. L'autorità scolastica incaricata di costituire le commissioni, nel caso predetto non potrà che operare il sorteggio — come in seguito specificato — in modo da insediare ciascuna commissione in sedi, eventualmente decentrate rispetto al capoluogo di regione o di provincia, nelle quali prestino servizio d'istituto gli aspiranti alla nomina.

I professori universitari possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi alla scuola materna, elementare, secondaria di I e di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte; i direttori didattici possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici di concorsi relativi alla scuola materna ed elementare; i presidi della scuola media possono essere nominati presidenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi all'istruzione secondaria di I grado; il personale direttivo delle scuole od istituti di istruzione secondaria di II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, potrà essere nominato presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi relativi alla scuola secondaria di II grado; il personale ispettivo potrà essere nominato presidente delle commissioni esaminatrici relative ai concorsi della scuola materna, elementare, secondaria di I e II grado, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, a seconda del settore di appartenenza.

Copia delle domande, ai fini della nomina a presidente di commissione, dovrà essere inviata all'ufficio (sovrintendenza o provveditorato) competente alla nomina, II le indicazioni di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Presentazione delle domande da parte dei docenti aspiranti alla nomina a componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

I docenti i quali, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 13 marzo 1990, aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi, debbono fare espressa domanda in carta semplice, per il tramite gerarchico, entro il 10 gennaio 1995 al consiglio scolastico provinciale della provincia in cui prestano servizio.

La richiesta di cui al precedente comma potrà riguardare solo la regione (per i concorsi a cattedre relativi agli istituti di istruzione secondaria di II grado) o non più di due province (per i concorsi di scuola materna, elementare e media) della regione, in cui gli interessati hanno la sede di servizio.

Anche in questo caso, coloro che intendano rinunciare all'esonero dal servizio non devono indicare alcuna sede, in analogia a quanto stabilito nel precedente art. 2 per la nomina dei presidenti.

Nella domanda diretta al consiglio scolastico provinciale competente il docente dovrà *dichiarare sotto la propria responsabilità*:

- a) cognome e nome (le donne coniugate indicheranno il cognome da nubile);
- b) data e luogo di nascita;
- c) situazione di ruolo: anzianità nel ruolo, servizio prestato antecedentemente al conseguimento della nomina in ruolo, classe di concorso di titolarità, scuola, comune e provincia di servizio;
- d) decorrenza dell'eventuale collocamento a riposo;
- e) non avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali;
- f) non avere subito alcuna delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 492 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/94.

Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 501 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297/94, non costituiscono impedimento alla eventuale nomina;

g) non avere procedimenti disciplinari in corso, come stabilito dall'art. 3, lettera B), del decreto ministeriale 13 marzo 1990;

h) essere in possesso, indicandolo, di almeno uno dei requisiti previsti nell'art. 4 del decreto ministeriale 13 marzo 1990, salvo l'eccezione ivi contemplata;

i) eventuali altri titoli oltre quelli indicati nel precedente punto h);

l) la sede regionale o provinciale nella quale aspira ad essere nominato;

m) se intendono rinunciare all'esonero dagli obblighi di servizio.

All'atto della nomina, l'ufficio competente alla nomina, II le indicazioni di cui al successivo art. 6, accerterà, nei modi più opportuni, il possesso dei requisiti del personale sorteggiato.

La domanda dovrà essere presentata al preside o direttore didattico della scuola di servizio, che ne autenticerà la firma.

Il personale docente, già collocato a riposo, dovrà presentare la domanda di partecipazione alle commissioni giudicatrici al preside o direttore didattico dall'ultima sede di servizio.

I direttori didattici e i presidi, entro cinque giorni successivi alla data di scadenza del termine sopra indicato per la presentazione delle domande, le trasmetteranno al consiglio scolastico provinciale, con elenco nominativo riepilogativo dei docenti, ripartiti, per quanto concerne gli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, per materie di insegnamento, segnalando eventuali sanzioni disciplinari, compreso l'avvertimento scritto, in cui siano incorsi i docenti e gli eventuali procedimenti disciplinari in corso.

Art. 4.

Formazione degli elenchi

Il consiglio scolastico provinciale compilerà distinti elenchi, ripartiti per grado di scuola (materna, elementare, media, secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e

gli istituti d'arte), per materie di insegnamento (per le scuole secondarie) e per sede di preferenza (provincia o regione) dei docenti che hanno prodotto domanda.

Dovranno, altresì, essere formati elenchi distinti per ciascun tipo di concorso, relativi, rispettivamente, al personale collocato a riposo, al personale che rinuncia all'esonero dal servizio e al personale che non rinuncia a tale esonero. Entro il 31 gennaio 1995 il consiglio scolastico provinciale trasmetterà al sovrintendente scolastico regionale competente copia degli elenchi, relativi ai docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado e, al provveditore agli studi della provincia prescelta, gli elenchi relativi al personale docente delle scuole materne, elementari e medie.

Per il personale universitario, ispettivo e direttivo, gli elenchi, compilati rispettivamente dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per ciascuna delle tre categorie di aspiranti (personale in quiescenza, con esonero dal servizio e senza esonero dal servizio) saranno trasmessi entro il 31 gennaio 1995 alle sovrintendenze scolastiche regionali competenti, per il successivo inoltro ai provveditori agli studi per le nomine di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 426 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 sopracitato, gli elenchi del personale direttivo e docente da nominare nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena di Trieste e Gorizia, sono compilati dalla commissione costituita, ai sensi dell'art. 624 del citato testo unico.

Gli elenchi predisposti saranno inviati agli organi, cui compete la nomina delle commissioni giudicatrici, indicati nel successivo art. 6.

Art. 5.

Sorteggio delle commissioni giudicatrici

Al fine di effettuare le operazioni di sorteggio dei nominativi degli aspiranti alla nomina a presidenti e componenti nelle commissioni giudicatrici, gli organi indicati nel successivo art. 6, predispongono per ciascuna delle categorie di aspiranti alla nomina un elenco generale, diviso in settori e sottosettori a seconda dell'area di insegnamento (per i docenti universitari), del ruolo di provenienza (per i presidi), e di attività (per gli ispettori tecnici), tenendo presente lo schema di cui all'allegato I della presente ordinanza e, a seconda della materia di titolarità (per i docenti di istruzione secondaria). Gli elenchi dei docenti universitari e dei presidi che aspirano alla nomina nelle commissioni relative alle lingue straniere devono essere differenziati a seconda, rispettivamente, della lingua straniera insegnata o della lingua straniera relativa al ruolo di provenienza.

Viene data la precedenza nelle operazioni di sorteggio ai presidenti e componenti delle commissioni inclusi negli elenchi dei collocati a riposo e di coloro che hanno rinunciato all'esonero degli obblighi di servizio, avendo cura di formare le commissioni in modo omogeneo; le commissioni saranno formate nel primo caso da personale che rinunci all'esonero o in quiescenza, nel secondo caso da personale che non rinunci all'esonero.

Al fine di favorire la costituzione delle commissioni giudicatrici l'autorità preposta allo svolgimento delle procedure concorsuali potrà insediare le commissioni ed eventuali sottocommissioni anche in sedi decentrate

rispetto al capoluogo di provincia o di regione, come è già diffusamente avvenuto nella precedente tornata concorsuale, e consentire così, agli insegnanti che hanno rinunciato all'esonero dal servizio, di essere presenti in servizio scolastico presso la sede di servizio e partecipare nel pomeriggio ai lavori concorsuali.

Qualora la distanza tra le sedi renda impossibile ai commissari assolvere entrambi gli impegni, il personale suddetto potrà essere sostituito d'ufficio dall'autorità competente, che disporrà i provvedimenti di surroga secondo l'ordine di sorteggio, assicurando, comunque, alla commissione le condizioni per poter regolarmente e celermente funzionare.

Le operazioni relative al sorteggio dovranno essere effettuate pubblicamente ed in modo da garantire il pieno rispetto del principio della causalità.

Le operazioni di sorteggio saranno curate da un apposito comitato, composto di tre membri: la funzione di presidente del comitato è svolta, nell'ambito della specifica competenza, dall'organo cui compete la nomina, ai sensi del successivo art. 6 ovvero da funzionario da esso espressamente delegato; gli altri due componenti, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante, sono scelti tra gli impiegati appartenenti alle ex carriere direttive o di concetto in servizio nell'ufficio che procede al sorteggio.

Le operazioni di sorteggio saranno pubblicizzate nei modi più opportuni ed, almeno dieci giorni prima della data fissata per il sorteggio, sarà affisso apposito avviso all'albo degli uffici interessati, indicati al successivo art. 6. Dell'avviso predetto sarà data specifica informazione nel termine indicato alle organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.

Art. 6.

Nomina e sostituzione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, composte ai sensi del precedente art. 1, sono nominate, ai sensi dell'art. 404, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994:

a) dai sovrintendenti scolastici regionali, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede regionale;

b) dai provveditori agli studi, per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il cui svolgimento si effettua in sede provinciale;

c) dal sovrintendente scolastico di Trento, dal sovrintendente scolastico e degli intendenti scolastici della provincia di Bolzano per i concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, secondaria di I e II grado ed artistica, il cui svolgimento si effettua in sede provinciale.

Alla sostituzione del presidente e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

In caso di mancanza di aspiranti alla nomina si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne deve essere riservato alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente le commissioni giudicatrici dei concorsi. A tal fine sarà effettuato, nella medesima seduta, un unico sorteggio fra tutti gli aspiranti per stabilire la precedenza nella nomina, per effettuare la quale si attingerà nell'elenco rispettando l'ordine di sorteggio e in modo da assicurare la presenza del previsto contingente di personale femminile.

Deve essere inoltre osservato il principio, previsto dalla lettera d) dell'art. 8 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 546 del 23 dicembre 1993, di non includere nelle commissioni stesse coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, o che ricoprono cariche politiche, o siano rappresentanti sindacali, o designati dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Restano ferme le norme di incompatibilità, previste dall'art. 433 del testo unico n. 297/1994, nei confronti di coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

È prevista, altresì, l'incompatibilità per coloro che abbiano svolto attività o corsi di preparazione ai concorsi.

Si precisa, infine, che non possono essere nominati componenti le commissioni coloro che, collocati a riposo, abbiano superato il settantesimo anno d'età al momento dell'inizio del concorso, ovvero se il servizio prestato dagli stessi si sia risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 7.

Esoneri e compensi

L'esonero dagli obblighi di servizio, per il periodo di svolgimento dei concorsi, è disposto unicamente nei confronti dei presidenti e dei membri delle commissioni giudicatrici che non abbiano dichiarato di rinunciare all'esonero stesso.

Non è dato alcun compenso al personale in attività di servizio che non abbia rinunciato all'esonero, ai sensi dell'art. 404, comma 15, del citato decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.

Nel caso di rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio spettano al presidente, ai componenti le commissioni giudicatrici nonché al segretario i compensi previsti dall'art. 404, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 con le riduzioni, in caso di ritardi, dimissioni o decadenze, previste dal comma 15 del citato art. 404.

Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

Art. 8.

Norme finali

La presente ordinanza sarà inviata al controllo della Corte dei conti previsto dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1.

Roma, 5 novembre 1994

Il Ministro: D'ONOFRIO

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 220

ALLEGATO 1

ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO NEI VARI SETTORI E SOTTOSETTORI DI CUI ALLA TABELLA «A» DEL D.M. 3 SETTEMBRE 1982.

- 1) *Settore educazione fisica e sportiva:*
classe XXXV.
- 2) *Settore linguistico-espressivo:*
 - a) ss. materie letterarie:
classi XXXVII - LXVI - LXIX - LXXII - XCII;
 - b) ss. discipline plastiche-visuali:
classi II - III - IV - V - VI - VII - VIII - X - XI - XII - XIII - XIV - XXVI - XXVII - XXXI - XXXII - XXXVII;
 - c) ss. lingue e civiltà straniere:
classi XXXVII - LXII - CXI.
- 3) *Settore materie tecnologiche ed altre specializzazioni professionali:*
 - a) ss. discipline architettoniche - edilizie - topografiche:
classi XX - XXIV - XXIX - CXIV;
 - b) ss. discipline agrarie:
classi XVI - LXXXIII - LXXXIV - CXVI;
 - c) ss. discipline elettriche, elettrotecniche, meccaniche impianti:
classi I - IX - XVIII - XIX - XXVIII - XXX - XL - XLI - LII - LIII - LIV - LXI - LXXV - LXXVI - LXXIX - LXXX - LXXXI - XCIII - XCIV - XCV - XCVI - XCVIII - XCIX - C - CI - CII - CIII - CIV - CV - CVI - CVII - CVIII - CIX - CX;
 - d) ss. discipline economiche ed amministrative:
classi XXII - XXIII - XXV - XXXIII - LXXVII - LXXXIX - XCVII - CXVII.
- 4) *Settore scienze matematiche e naturali:*
 - a) ss. scienze naturali e geografia:
classi XV - XVII - XLVI - XLVII - XLVIII - XLIX - L - LI - LXXXVIII - LXXXVI - LXXXVII;
 - b) ss. matematica e fisica:
classi XLIV - XLV - LXIII - LXIV - LXV.
- 5) *Settore storico-sociale:*
classi XLII - XLIII - LXXXII - CXV.

ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO NEI VARI SETTORI E SOTTOSETTORI DI CUI ALLA TABELLA «C» DEL D.M. 3 SETTEMBRE 1982.

- 1) *Settore plastiche-visuali:*
classi IV - V - IX - XVI - XXXVI - XXXIX - XLII - XLIII - XLV.
- 2) *Settore discipline tecnologiche ed altre specializzazioni professionali:*
 - a) ss. discipline architettoniche - edilizie - topografiche:
classe XLI;
 - b) ss. discipline agrarie:
classe XIX;
 - c) ss. discipline elettriche, elettroniche, meccaniche impianti:
classi I - VI - VII - XI - XII - XIII - XVIII - XXII - XXIV - XXV - XXVII - XXVIII - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVII - XXXVIII - XL - XLVI - XLVII - XLVIII - XLIX - L - LI - LIII;
 - d) ss. discipline economiche ed amministrative:
classi VIII - X - XV - XVII - LII.
- 4) *Settore scienze matematiche e naturali:*
 - a) ss. scienze naturali e geografia:
classi XXIII - XXVI;
 - b) ss. matematica e fisica:
classi XXIX - XXX - XXXI.
- 5) *Settore storico-sociale:*
classe I.

94A7791

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 1096 del 6 ottobre 1993, con il quale sono stati riordinati i corsi di laurea e di diploma universitario della facoltà di economia, ai sensi dei decreti ministeriali 21 ottobre 1992 e 27 ottobre 1992;

Vista la delibera della facoltà di economia del 19 aprile 1994 con la quale è stata proposta la rettifica, in considerazione di un errore materiale, del nome della disciplina: «Istituzioni di economia politica» (corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici);

Considerato che, nell'ordinamento didattico nazionale l'esatta denominazione di detta disciplina è «Istituzioni di economia»;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 27 maggio 1994;

Vista la delibera del senato accademico in data 15 giugno 1994;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

La dizione della disciplina «Istituzioni di economia politica», presente fra gli insegnamenti fondamentali dell'ordinamento del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, di cui all'art. 46 dello statuto dell'Università di Firenze, è modificata in «Istituzioni di economia».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 1994

Il pro rettore: ZAMPI

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1989 contenente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze naturali (tabella XXIV);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 giugno 1993;

Viste le delibere di adeguamento, al suddetto parere, da parte delle autorità accademiche di questo Ateneo rispettivamente del 21 luglio 1994 e 1° agosto 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 152 dello statuto, relativo al corso di laurea in scienze naturali è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE NATURALI

Art. 152. — Il titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dalla legge.

Il corso di laurea in scienze naturali ha la durata di quattro anni, con ventitre insegnamenti annuali complessivi dei quali sedici, che costituiscono l'area comune, sono

insegnamenti obbligatori e sette insegnamenti di indirizzo; di questi ultimi, tre sono obbligatori sul piano nazionale, due sono obbligatori in sede locale a scelta della facoltà e due sono a scelta dello studente.

La facoltà sceglierà i due insegnamenti d'indirizzo, uno per ciascuno dei due blocchi di discipline appositamente indicate per ogni indirizzo sulla base di insegnamenti effettivamente attivati o attivabili.

La scelta dello studente deve riguardare i restanti due insegnamenti fra tutte le discipline attivate dalla facoltà, purché in armonia con l'indirizzo e con l'orientamento di cui al proprio piano di studio.

La facoltà può decidere la suddivisione di non più di due insegnamenti annuali in insegnamenti semestrali, nonché l'organizzazione degli insegnamenti in corsi semestrali compatti. Tale suddivisione comunque deve essere realizzata in modo da non comportare aumento del numero dei docenti.

I corsi di insegnamento annuale devono disporre di non meno di 70 e non più di 90 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, sperimentazioni e dimostrazioni; quelli semestrali non meno di 45 ore.

Gli insegnamenti obbligatori di base sono da distribuire principalmente nel primo biennio ed in numero minore nel terzo e nel quarto anno di corso nei quali prevalgono gli insegnamenti d'indirizzo.

La facoltà deve provvedere all'organizzazione di due corsi integrati introduttivi, di cui uno di biologia ed uno di scienze della terra, articolati in non meno di 100 ore di lezione e 20 ore di esercitazione, ciascuno secondo lo schema sotto riportato. Detti corsi integrativi introduttivi hanno il fine di superare l'attuale frammentarietà e addittività dell'insegnamento nelle diverse discipline e far percepire fin dall'inizio gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate: non danno quindi luogo a titolarità.

Articolazione del corso introduttivo integrato di biologia:

- 1) basi molecolari;
- 2) citologia;
- 3) tessuti, sistemi, piano di struttura dell'organismo;
- 4) funzioni generali;
- 5) genetica;
- 6) specie, tassonomia, evoluzione;
- 7) riproduzione, sviluppo, differenziamento;
- 8) ecologia;
- 9) etologia.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti delle seguenti discipline: genetica, anatomia comparata, zoologia, botanica, fisiologia, ecologia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

Articolazione del corso introduttivo integrato di scienze della terra:

- 1) erosione, morfogenesi, cartografia;
- 2) sedimentazione, ambienti e facies;
- 3) i fossili, loro relazioni con l'ambiente, biostratigrafia;
- 4) magmatismo e metamorfismo;
- 5) tettonica, geometrie e processi deformativi;
- 6) dinamica delle zolle litosferiche, orogenesi;
- 7) storia geologica della terra dal precambriano al fanerozoico;
- 8) elementi di geologia regionale.

Detto corso prevede indicativamente l'utilizzazione dei docenti delle seguenti discipline: geografia, geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, o comunque non meno di quattro e non più di sei docenti designati dal consiglio di corso di laurea tra quelli delle discipline comprendenti gli argomenti sopra elencati.

La facoltà nell'organizzare detti corsi indica anno per anno un coordinatore per ciascuno di essi, scelto ovviamente tra i docenti impegnati nei cicli di lezione.

Parte delle ore destinate alle esercitazioni può essere utilizzata per analisi, in laboratorio e/o sul terreno, di «casi» che si prestino ad un approccio interdisciplinare, in coerenza con il significato dei corsi integrati.

La facoltà, inoltre, stabilisce le modalità di accertamento della frequenza obbligatoria di detti corsi introduttivi integrati.

Nei quattro anni di corso, ed in particolare nei primi due anni, i consigli di corso di laurea devono organizzare escursioni per attività di studio sul campo.

Il numero complessivo delle ore di insegnamento deve essere contenuto in 1800, escluse quelle destinate ai corsi introduttivi integrati.

Ai fini degli esami di profitto, più insegnamenti disciplinari possono essere accorpati secondo un criterio di affinità su deliberazione del consiglio di corso di laurea e della facoltà, in modo che lo studente debba superare un minimo di ventuno esami. Il preside costituisce le commissioni di esami con docenti dei rispettivi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1296.

La facoltà organizza corsi di lingua inglese che si concludono con un colloquio da superarsi prima dell'assegnazione formale della tesi di laurea.

Ai fini dell'esame di laurea è obbligatoria l'elaborazione di una tesi sperimentale.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze naturali, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Le norme di cui al presente ordinamento didattico saranno riviste, ove necessario, ai fini di un adeguamento alle direttive CEE in materia.

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI BASE

- 1) istituzioni di matematiche (1, 2);
- 2) fisica (1, 2);
- 3) chimica generale ed inorganica (1);
- 4) chimica organica (3);
- 5) anatomia comparata (4), (9);
- 6) botanica;
- 7) botanica sistematica;
- 8) ecologia;
- 9) fisiologia generale;
- 10) antropologia (9);
- 11) genetica;
- 12) geografia (5);
- 13) geologia (6);
- 14) mineralogia (7);
- 15) paleontologia;
- 16) zoologia (8).

Sono previsti due indirizzi: un indirizzo generale e didattico, con un orientamento generale ed uno didattico ed un indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse. Limitatamente all'orientamento didattico e a seguito di una sperimentazione triennale. Le facoltà potranno chiederne la trasformazione in indirizzo, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento didattico.

Indirizzo generale e didattico.

Insegnamenti obbligatori:

- 1) fisiologia vegetale;
- 2) geografia fisica;
- 3) sistematica e filogenesi animale.

(1) Ciascuno dei corsi 1, 2 e 3 deve prevedere un congruo numero di lezioni introduttive di allineamento destinate a facilitare la comprensione dei rispettivi contenuti, metodi e linguaggio a giovani provenienti da scuole pre-universitarie di tipo diverso.

(2) I corsi 1 e 2 devono essere coordinati per assicurare tra i contenuti elementi di statistica ed elementi di informatica.

(3) Comprende anche elementi di biorganica.

(4) Comprende anche elementi di embriologia comparata e causale.

(5) Comprende anche elementi di meteorologia e climatologia.

(6) Comprende anche elementi di rilevamento geologico.

(7) Comprende anche elementi di petrografia.

(8) Comprende anche elementi di etologia e di sistematica zoologica.

(9) I docenti degli insegnamenti di anatomia comparata e di antropologia coordineranno tra loro, su indicazione del consiglio di corso di laurea, lo svolgimento di elementi di anatomia umana.

Orientamento generale.

Insegnamenti scelti da parte della facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

BLOCCO A:

biogeografia;
biologia cellulare;
chimica biologica;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
ecologia microbica.

BLOCCO B:

geochimica;
geologia stratigrafica;
petrografia;
geofisica;
vulcanologia.

Orientamento didattico.

Insegnamenti scelti da parte della facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

BLOCCO A:

analisi degli ecosistemi;
anatomia umana;
fitosociologia;
geologia storica;
etologia.

BLOCCO B:

didattica delle scienze naturali;
educazione ambientale;
metodologia didattica;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze della terra.

Indirizzo conservazione della natura e delle sue risorse.

Insegnamenti obbligatori:

- 1) conservazione della natura e delle sue risorse;
- 2) geologia ambientale;
- 3) sistematica e filogenesi animale.

Insegnamenti scelti da parte della facoltà, uno per blocco e obbligatori per lo studente:

BLOCCO A:

ecologia delle acque interne;
geobotanica;
zoocenosi e protezione della fauna;
igiene ambientale;
muscolologia naturalistica.

Blocco B:

idrogeologia;
geologia del quaternario;
geologia regionale;
sedimentologia e regime dei litorali;
telerilevamento delle risorse ambientali.

Elenco delle discipline facoltative:

analisi degli ecosistemi;
anatomia vegetale;
biogeografia;
biologia cellulare;
biologia delle popolazioni umane;
biologia generale;
chimica biologica;
chimica fisica;
citologia e istologia;
conservazione dei monumenti lapidei;
conservazione della natura e delle sue risorse;
didattica delle scienze naturali;
ecologia applicata;
ecologia delle acque interne;
ecologia preistorica;
educazione ambientale;
embriologia e morfologia sperimentale;
endocrinologia;
endocrinologia generale;
etnologia;
etologia;
fisiologia ambientale;
fisiologia degli organismi marini;
fisiologia umana;
fisiologia vegetale;
fitosociologia;
fondamenti ecologici della pesca e dell'acquacoltura;
genetica;
geobotanica;
geochimica;
geofisica;
geografia fisica;
geologia ambientale;
geologia del quaternario;
geologia e paleontologia del quaternario;
geologia marina;
geologia regionale;
geologia storica;
geologia stratigrafica;

geomorfologia;
geomorfologia applicata;
geotermia;
idrogeologia;
igiene;
laboratorio di esperienze didattiche di scienze biologiche;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
metodologia didattica;
microbiologia;
micropaleontologia;
mineralogia applicata;
mineralogia sistematica;
morfologia e fisiologia vegetale;
museologia naturalistica;
oceanografia;
oceanografia biologica;
oceanografia chimica;
paleobotanica;
paleoecologia;
paleontologia dei vertebrati;
paleontologia stratigrafica;
paleontologia umana e paleoetnologia;
paleontologia umana;
paleontologia vegetale;
paleopatologia;
palinologia;
parassitologia;
petrografia;
petrografia del cristallino;
planctologia;
psicofisiologia;
rilevamento del vulcanico;
sedimentologia;
sedimentologia e regime dei litorali;
sismologia;
sistematica e filogenesi animale;
stratigrafia;
zoocenosi e conservazione della fauna;
vulcanologia.

Sono inoltre utilizzabili, come insegnamenti non obbligatori, le discipline irrinunciabili di indirizzi diversi da quello prescelto dallo studente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 8 settembre 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

94A7876

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 224 del 24 settembre 1994), coordinato con la legge di conversione 22 novembre 1994, n. 644 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 274 del 23 novembre 1994), recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'economia».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 gennaio 1994, n. 22, 18 marzo 1994, n. 184, 25 maggio 1994, n. 312, e 25 luglio 1994, n. 463». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 17 marzo 1994, n. 117 del 21 maggio 1994, n. 172 del 25 luglio 1994, e n. 224 del 24 settembre 1994).

Art. 1.

Interventi a sostegno dell'occupazione

1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, le amministrazioni competenti provvedono alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine:

a) il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è ulteriormente incrementato di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

b) il fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è ulteriormente integrato dell'importo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

c) la dotazione del fondo contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è ulteriormente integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996;

d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 250 miliardi per l'anno 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996, di cui il 30 per cento riservato alle piccole e medie imprese individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1° giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, e il 40 per cento alle imprese operanti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1, 2 e 5-b) del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;

e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

f) il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni, è ulteriormente integrato degli importi di lire 63.458 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1995.

g) il fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato per l'anno 1994 di lire 50 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 7563 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

2. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a sostegno dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede alla tempestiva programmazione delle risorse finanziarie comunque disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza nazionale, individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. È abrogato l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194.

3. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera g), pari a L. 63.458.000.000 per l'anno 1994, a lire

710 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno 1996; si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando per l'anno 1994, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e 1996 quanto a lire 310 miliardi per l'anno 1995 e a lire 250 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, quanto a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996 l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 300 miliardi per l'anno 1996, l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

4. Nel territorio della provincia di Bolzano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano anche nei casi di assunzione diretta di lavoratori di cui agli articoli 11 e 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione), come sostituito dall'art. 1 della legge n. 685/1971, è il seguente:

«Art. 37. — È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti;
- c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39;
- d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafond stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti:

- da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente;
- da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni».

— La legge n. 49/1985 reca provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione. L'art. 1 così recita:

«Art. 1. — 1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci.

4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o i servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo art. 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4.

6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accoglienza dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'art. 17 della presente legge».

— L'art. 3 della legge n. 295/1973 (Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale) che sostituisce con tre commi il comma secondo dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, che in conseguenza della modifica apportata da detto art. 3 così recita:

«Art. 37. — Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 265 (e successive modificazioni), è ulteriormente aumentato di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per l'anno 1972.

È istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e) ed f)

del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.

A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati annualmente nel piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 è assegnata al Mediocredito centrale la somma di lire 30 miliardi — da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero del tesoro e che sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato — ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno 1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972, lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno 1974».

— La legge n. 46/1982 reca interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale. Gli articoli 1 e 14 così recitano:

«Art. 1. — È autorizzato il conferimento, a carico del bilancio dello Stato, della somma di lire 1.700 miliardi nel biennio 1982-83 al "Fondo speciale per la ricerca applicata" istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089. Le quote relative ai singoli esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria».

Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993, 2ª serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5-b indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono:

1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo, denominato «obiettivo n. 1»;

2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato «obiettivo n. 2»;

5-b) promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato «obiettivo n. 5-b».

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— La legge n. 317/1991 reca interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Gli articoli 6, 7, 8 e 12 così recitano:

«Art. 6 (Agevolazioni per gli investimenti innovativi). — 1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 5 è concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.

2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.

3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.

4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.

5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilità di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993».

«Art. 7 (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali). — 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.

4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993».

«Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). — 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2, del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

5. Il CIPR, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti al regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4.

«Art. 12 (Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali). — 1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-1993, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.

2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.

3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla presentazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarità della documentazione prodotta e la conformità delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettività delle stesse.

5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'art. 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese della ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo è erogato sulla base di apposita documentazione e di certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettività delle spese sostenute e la conformità delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.

6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalità di cui all'art. 10.

7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7, comma 4.

9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

— Il D.L. C.P.S. n. 1421/1947 reca disposizioni per il credito alla cooperazione.

— Il D.L. n. 318/1987 reca norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria. L'art. 3 così recita:

«Art. 3. — 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato".

1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Il fondo utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito *pro-capite* regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione.

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce «Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il D.L. n. 120/1989 reca misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia. L'art. 7 così recita:

«Art. 7. — 1. Nello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali è istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione" con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di

promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'art. 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

4. Una quota pari a 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'art. 5.

5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

— La legge n. 140/1992 reca interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale. L'art. 1 così recita:

«Art. 1. — 1. Per consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua e prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate e le province autonome di Trento e di Bolzano, può autorizzare i consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale, o sezioni autonome, autorizzati, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato ai limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per l'anno 1993, che sono autorizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui».

— L'art. 2 della legge n. 194/1984 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) così recitava:

«Art. 2. — Il fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per il versamento al Fondo di cui ai precedenti commi delle somme iscritte ai capitoli 7537 e 7578 del conto dei residui passivi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

— Il D.P.R. n. 670/1972 approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. L'art. 10 così recita:

«Art. 10. — Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi — fino alla costituzione dei propri uffici — degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

I collocatori comunali saranno scelti o nominati dagli organi statali, sentiti il presidente della giunta provinciale e i sindaci interessati.

I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sull'appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza».

— La legge n. 264/1949 reca provvedimenti per l'avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. Gli articoli 11 e 19 così recitano:

«Art. 11. — È vietato l'esercizio della mediazione; anche se gratuito, quando il collocamento è demandato agli uffici autorizzati.

I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

- 1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;
- 2) il personale avente funzioni direttive;
- 3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
- 4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni pazziari;
- 5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;
- 6) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti limitatamente a zone mistilingue o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5) sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

È ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'ufficio di collocamento della zona».

«Art. 19. — È data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti.

Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per la eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'ufficio competente».

Art. 2.

Interventi nei diversi comparti economici

1. Per assicurare correttezza nella corresponsione dei contributi negli interessi relativi alle operazioni di mutuo contratte ai sensi e per gli effetti della legge 12 agosto 1977, n. 675, lo stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato della somma di lire 150 miliardi nell'anno 1994, cui si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni. Il predetto capitolo 9012 è reintegrato di pari importo nell'anno 1996 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

2. La durata delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, si intende stabilita nella durata massima di anni 15 e le somme a tal fine autorizzate, non impegnate nell'anno di competenza, possono esserlo nei successivi cinque anni. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Ministero dell'interno direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento.

3. Sono autorizzati interventi del Ministero del tesoro per la realizzazione di iniziative di supporto in favore di imprese operanti nel settore della difesa e interessate da *contratti internazionali*, anche al fine di agevolare processi di ricapitalizzazione necessari per adeguare le condizioni di competitività internazionale. Ai fini dell'individuazione o dell'attuazione degli interventi, il Ministro del tesoro, che può avvalersi di un soggetto a capitale pubblico, *cui spetterà solo il rimborso delle spese*, provvede con uno o più decreti tenendo prioritariamente conto:

a) della rilevanza qualitativa e quantitativa, delle presenze industriali nei vari comparti delle attività della difesa e nei comparti ad esse connessi;

b) della rilevanza delle iniziative volte al potenziamento strutturale delle imprese anche attraverso adeguate razionalizzazioni e diversificazioni, all'accrescimento delle risorse tecnologiche e allo sviluppo della competitività internazionale e alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, eccezion fatta per quelle attività che non sono possibili di riconversione.

3-bis. Sono autorizzati, per l'anno 1994, interventi per l'ammontare complessivo di lire 220 miliardi, definiti d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno, finalizzati all'acquisto per la protezione civile, il Corpo della guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e il Corpo delle capitanerie di porto di elicotteri per integrare le flotte esistenti, nonché di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere ad esigenze di mobilità tattica veloce, anche per missioni di medio raggio.

3-ter. All'onere di cui al comma 3-bis, pari a lire 120 miliardi per gli elicotteri ed a lire 100 miliardi per gli aerei ad ala fissa, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 all'uopo parzialmente utilizzando le rubriche relative al medesimo Ministero del tesoro per lire 100 miliardi ed al Ministero dei trasporti e della navigazione per lire 120 miliardi.

4. Fatti salvi gli interventi già autorizzati anteriormente alla data del 25 luglio 1994, gli ulteriori interventi di cui al comma 3 sono individuati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e sono autorizzati dal Ministero del tesoro, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministero del tesoro assume impegni pluriennali, con effetti dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti sul mercato internazionale; dette rate sono corrisposte direttamente agli istituti finanziari. Per tale scopo, sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi con decorrenza dal 1995. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma primo, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 della medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a programmi approvati ai sensi dell'articolo 4 della citata legge 24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma, fatte salve le determinazioni adottate con delibera del CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi previsti dall'articolo 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato gli interventi per il settore aeronautico, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilità

dei programmi agli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e determina le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse.

7. Per assicurare lo sviluppo ed il potenziamento del settore anche attraverso la tempestiva attuazione di accordi internazionali, relativamente ai programmi di cui al comma 6, in fase di avvio e ad elevato contenuto tecnologico, le previste anticipazioni sono commisurate alla media delle spese ammissibili per ciascun programma relative al primo triennio.

7-bis. *I criteri e le modalità di cui ai commi 6 e 7 relativamente ai pagamenti da effettuare e alle anticipazioni da concedere si applicano anche all'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.*

8. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a stipulare contratti di ricerca al fine della realizzazione del programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e coordinando la ricerca nei campi suddetti effettuata presso gli enti e gli altri soggetti interessati. I relativi contratti possono essere affidati ai medesimi soggetti proponenti e loro consorzi, sentito il comitato di cui all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10. Per consentire l'avvio di attività di costruzione e verifica sperimentale di componenti del nocciolo della macchina per studi sulla fusione a confinamento magnetico denominata IGNITOR, è assegnato all'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'ente medesimo, un contributo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

10-bis. *Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19*

dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994, sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CAMPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli.

11. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, realizzati sulla base delle delibere CIPE del 28 maggio 1987 e del 30 maggio 1991, è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 25 miliardi annui a decorrere dal 1994 per il primo nonché 5 miliardi per il 1994, 10 miliardi per il 1995 e 15 miliardi annui a decorrere dal 1996 per il secondo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. La quota destinata all'iniziativa di Grenoble viene erogata tramite l'Istituto nazionale per la fisica della materia istituito con il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506.

12. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1994 e 1995.

13. Le somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono ripartite tra le regioni e da queste utilizzate secondo la graduatoria generale approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 10 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.

13-bis. *Al primo comma dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

14. Le somme impegnate per la concessione dei contributi ai sensi degli articoli 10, 11 e 14 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e degli articoli 11, 12 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, totalmente o parzialmente non più dovute a seguito di rinuncia, di mancata realizzazione delle opere, ovvero per gli altri motivi previsti dalle norme vigenti, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per

essere riassegnate, con decreto del Ministero del Tesoro, ai fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

14-bis. *Le disponibilità del capitolo 7559 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno 1995.*

Riferimenti normativi:

— La legge n. 675/1977 reca provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

— Il D.P.R. n. 902/1976 reca disciplina del credito agevolato al settore industriale.

— Il D.L. n. 9/1992 reca disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. L'art. 8 così recita:

«Art. 8 (*Determinazione del programma pluriennale degli interventi*). — 1. Il Ministro dell'interno, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992-1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, compresi quelli destinati all'equipaggiamento e alle attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e degli apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 80.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 100.000 milioni per l'anno 1994.

4. Per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, da utilizzare con le modalità di cui al comma 2.

5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere trasferiti dal capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno fondi ai capitoli 2615, 2632, 2635 e 2754 del medesimo stato di previsione nel limite complessivo massimo di 10.000, 12.000 e 15.000 milioni di lire, rispettivamente per gli anni 1992, 1993 e 1994».

— La legge n. 808/1985 reca interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico. Il testo degli articoli 2, 3 e 4 è il seguente:

«Art. 2 (*Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica*). — Per assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 3, è istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un rappresentante dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonché da tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

I componenti effettivi e supplenti del comitato sono nominati per un triennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla segreteria del comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo stato dell'industria aeronautica ed in particolare sull'attuazione dei programmi più significativi per gli aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonché sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente legge e sull'attività svolta dal comitato con particolare riferimento ai pareri resi.

La relazione è redatta sulla base di singoli rapporti che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente devono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei benefici stessi.

La relazione è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di ciascun anno, al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale per la trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

«Art. 3 (*Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale*). — Per le finalità di cui all'art. 1, alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi:

a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggruppamento delle condizioni produttive di regime;

b) contributi in conto interessi, non superiori al 60 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per lo svolgimento dell'attività di produzione di serie, nella misura del 70 per cento del costo del programma di produzione considerato e per un periodo massimo di cinque anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura è rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;

c) contributi in conto interessi sui finanziamenti per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito relativi a dilazioni di pagamento a clienti finali, nelle misure necessarie ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al programma.

Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati anche in relazione all'eventuale finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza».

«Art. 4 (*Criteri, procedure e modalità per la concessione dei benefici*). — Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi agli interventi di cui al precedente art. 3, indica le priorità avendo riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i criteri per lo svolgimento delle istruttorie.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, previa istruttoria del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della presente legge, condotta anche sulla base del quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria aeronautica.

Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per la selezione e per la graduatoria delle domande presentate dalle imprese ai sensi del comma 5 del presente articolo.

L'aggiornamento annuale è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.

Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:

- 1) il programma delle attività da svolgere;
- 2) le condizioni e i modi della partecipazione al programma industriale aeronautico in collaborazione internazionale;
- 3) i risultati commerciali ed economici previsti;
- 4) la localizzazione delle attività e gli effetti sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree meridionali;
- 5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui fabbisogni finanziari del programma.

Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto le modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della relativa documentazione.

Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di incentivazione industriale. A tal fine, le imprese interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione attestante le eventuali richieste e/o ottenute in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad attività ad essi connesse.

L'ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3 è deliberata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e previo parere del comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti stabilisce:

- a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei finanziamenti e dei contributi nonché le condizioni per l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per l'applicazione di penali in caso di totale o parziale mancata realizzazione del programma o di ritardi nella stessa realizzazione;
- b) i criteri ai quali dovrà attenersi l'impresa beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per documentare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole erogazioni;
- c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione, determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici.

— Il D.L. n. 149/1993 reca interventi urgenti in favore dell'economia. Il testo dell'art. 6, commi 4, 5 e 6, è il seguente:

«4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno)».

— Il testo dell'art. 10 della legge n. 46/1982 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale) è il seguente:

«Art. 10. — In relazione a particolari obiettivi nei settori di rispettivo interesse, le imprese, gli enti di ricerca, gli enti pubblici economici, le amministrazioni pubbliche, anche regionali, possono proporre al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica gli oggetti delle ricerche da commettere con i contratti.

Nel caso in cui la ricerca sia effettuata su proposta di un'amministrazione pubblica o che questa vi sia comunque interessata, il contratto deve prevedere la partecipazione, in forma appropriata, di detta amministrazione, al fine di definire compiti e responsabilità in relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente».

— Il D.L. n. 415/1992 reca modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

— Il D.Lgs. n. 506/1994 reca norme sulla trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia.

— La legge n. 257/1992 reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. L'art. 14 così recita:

«Art. 14 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva). — 1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.

2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.

3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto".

4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIP), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.

5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.

7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.

8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)"

10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2».

— La legge n. 10/1991 reca norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. L'art. 11 così recita:

«Art. 11 (Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate). — 1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono esser concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;

b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.

6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il D.M. 10 dicembre 1993 è stato rettificato con comunicato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1994.

— Il testo vigente del primo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46/1982, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:

- a) imprese industriali;
- b) consorzi tra le imprese industriali;
- c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
- d) società di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
- f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
- g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
- g-bis) imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

— Gli articoli 10, 11 e 14 della legge n. 308/1982 sono stati abrogati dall'art. 23 della legge n. 10/1991.

— Il testo degli articoli 12 e 14 della citata legge n. 10/1991 è il seguente:

«Art. 12 (Progetti dimostrativi). — 1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la potabilizzazione dell'acqua.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE».

«Art. 14 (Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). — 1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese produttrici e distributtrici, possono essere concessi contributi in conto capitale per iniziative:

a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni di acqua.

2. L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma 3.

3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza dell'impianto.

4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.

— La legge n. 158/1990 reca norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni. Il testo degli articoli 2 e 3, comma 1, è il seguente:

«Art. 2. — 1. In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale.

2. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

3. Al fine di valutare l'opportunità, per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale è istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonché da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151».

«Art. 3, comma 1. — A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito:

a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;

b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore».

Art. 2-bis.

Interventi a sostegno dell'industria aeronautica. Finanziamenti accordati a valere sulla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

1. Al fine di preservare la base tecnologica dell'industria aeronautica nazionale dalla recessione economica e di agevolare lo sviluppo delle imprese aeronautiche italiane che sono anche impegnate in collaborazioni internazionali, con particolare riguardo all'ambito comunitario, le aziende che nell'ultimo bilancio presentino situazioni riconducibili ai requisiti previsti all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, possono ottenere, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,

che i benefici ad esse accordati ai sensi delle leggi 17 febbraio 1982, n. 46, e 5 agosto 1988, n. 346, e successive modificazioni e integrazioni, vengano ricalcolati ai fini dell'ammortamento secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma nono, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808. Detti ammortamenti, in deroga al regolamento afferente all'articolo 4 della predetta legge n. 808 del 1985, avranno inizio a partire dalla data della avvenuta consegna di aeromobili per uso civile in entità pari al 20 per cento di quelli previsti dai rispettivi piani di ammortamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra i capitoli 7551 e 7548 rispettivamente dello stato di previsione della spesa dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 26/1979 reca provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'art. 1 così recita:

«Art. 1 (Le imprese soggette all'amministrazione straordinaria e norme applicabili). — Le imprese di cui al primo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, sono soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, con esclusione del fallimento, qualora abbiano, da almeno un anno, un numero di addetti, compresi quelli ammessi all'integrazione dei guadagni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e successive integrazioni e modificazioni, non inferiore a trecento, e presentino una esposizione debitoria, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e di assistenza sociale non inferiore a trentacinque miliardi di lire, e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria è aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese.

Quest'ultimo requisito si ritiene esistente anche per le società che controllano da almeno un anno altre società in relazione ai finanziamenti agevolati ottenuti da queste ultime.

La disposizione che precede si applica anche ai procedimenti concorsuali per i quali siano in corso giudizi di revoca o di opposizione.

Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale.

Quando sia stato accertato giudizialmente, ai sensi degli articoli 5 e 195 della legge fallimentare, d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 6 della predetta legge, lo stato di insolvenza dell'impresa ovvero l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la procedura di amministrazione straordinaria.

La procedura si attua ad opera di uno o tre commissari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è disciplinata, in quanto non diversamente stabilito con il presente decreto-legge dagli articoli 195 e seguenti e dell'art. 237 della legge fallimentare. La revoca del commissario è disposta su parere conforme dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale

(CIP). Del comitato di sorveglianza devono far parte, a seconda che sia composto da tre o da cinque membri, uno o due creditori chirografari, scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa. A tutti gli effetti stabiliti dalla legge fallimentare, il provvedimento di cui al comma precedente è equiparato al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa».

— La legge n. 46/1982 reca interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

— La legge n. 346/1988 reca modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 808/1985 vedi in nota all'art. 2.

Art. 2-ter.

Settore aeronautico della Difesa

1. *Le disponibilità residue complessive al 31 dicembre 1993 del capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti gli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono destinate a consentire nell'anno 1994 interventi in termini attualizzati per le finalità di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo articolo 3. Al fine di consentire, nell'anno 1994, l'urgente completamento di programmi produttivi necessari per il settore aeronautico della Difesa, da definire mediante apposite intese tra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sostiene l'onere di ammortamento, per capitale ed interessi, relativo a mutui contratti dall'impresa fornitrice utilizzando per lo scopo le disponibilità per gli anni 1994 e seguenti relative agli interventi di cui alla lettera c) del primo comma del medesimo articolo 3. Le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle medesime imprese sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti di credito mutuant.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 3 della legge n. 808/1985 si veda in nota all'art. 2.

Art. 3.

Disposizioni sul credito agevolato al commercio e sulle camere di commercio e per consorzi tra piccole e medie imprese per l'esportazione.

1. Per le operazioni di credito agevolato al commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, già approvate dal comitato di gestione di cui all'articolo 6 della predetta legge alla data del 30 giugno 1993, il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, per l'emanazione del decreto di concessione delle agevolazio-

ni, è differito di due anni. Per dette operazioni continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a riconoscere agli istituti di credito autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato all'operazione di finanziamento per il periodo dal 1° gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione del decreto di concessione del contributo stesso.

3. Il comitato di gestione della citata legge n. 517 del 1975 provvede entro il 30 giugno 1994 ad approvare le domande di ammissione al credito agevolato al commercio già presentate, entro i termini, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e la ripartizione dei fondi per ambito regionale. Alle operazioni approvate ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'emanazione dei decreti di concessione dei contributi per le operazioni di cui ai commi 2 e 3 secondo l'ordine cronologico di approvazione da parte del comitato di gestione, con priorità per le operazioni che comportano anche l'erogazione di contributi in conto capitale.

5. A decorrere dal 1° luglio 1994 il comitato di gestione della legge n. 517 del 1975 è soppresso. Dalla stessa data le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni al predetto comitato di gestione sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Per l'anno 1994, a valere sulla spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191, è attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura scorporanti con un numero di imprese iscritte al registro delle ditte, a seguito della separazione, inferiore a 40 mila, la somma complessiva di lire sei miliardi a titolo di contributo perequativo, con conseguente riduzione proporzionale del contributo spettante alle altre camere beneficiarie. La predetta somma è ripartita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate in misura inversamente proporzionale al numero delle ditte e delle unità locali tenute al pagamento del diritto annuale per il 1994, operanti nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

7. Nella regione Trentino-Alto Adige la pubblicazione del Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata è effettuata separatamente nelle province autonome di Trento e Bolzano a cura delle rispettive camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. L'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 108 del regolamento-tipo per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 luglio 1982, avrà luogo, con decorrenza 16 ottobre 1984, sulla base delle corrispondenze stabilite, per gli impiegati civili dello Stato, dalla commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72, l'indennità integrativa speciale si intende inclusa nei fondi di previdenza a capitalizzazione, con esclusione della rivalutazione di cui al medesimo articolo 1, a decorrere dal 16 marzo 1970, per gli importi di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, e successive modifiche, ed a decorrere dal 1° gennaio 1972, per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati.

10. I soggetti ammessi a richiedere l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono tenuti al pagamento preventivo alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di una somma commisurata al quantitativo di prodotto sottoposto a certificazione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sono stabiliti annualmente l'ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento.

11. È autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1994-1996 per la concessione dei contributi ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 517/1975 reca norme sul credito agevolato al commercio. Il testo dell'art. 6 è il seguente:

«Art. 6 (*Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione*). — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato all'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro centoventi giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'art. 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente art. 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota di riserva per i territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

— Il D.L. n. 697/1982 reca disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale. Il testo dell'art. 9 è il seguente:

«Art. 9. — La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente aumentata di lire 50 miliardi per ciascun anno dal 1982 al 1991.

I limiti di finanziamento previsti dall'art. 3, nono e decimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, già aumentati dall'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, sono elevati a due miliardi di lire per i soggetti beneficiari di cui all'art. 1, paragrafi 1) e 2), della citata legge 10 ottobre 1975, n. 517, e a un miliardo per gli altri soggetti e, limitatamente alle domande presentate agli istituti di credito successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono esclusi dalla concessione del contributo sugli interessi i finanziamenti di importo inferiore a 30 milioni di lire.

Sono altresì elevati a 20 miliardi di lire i limiti di finanziamento per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e per le società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, aventi per oggetto la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso.

In deroga a quanto disposto dall'art. 6, settimo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, su proposta dei rappresentanti delle regioni nel comitato di gestione, la quota riservata al commercio all'ingrosso può essere elevata fino al 50 per cento.

I termini di un anno per la stipula delle operazioni di finanziamento e di due anni per la concessione del contributo, previsti dall'art. 3, quinto comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificati dall'art. 34, sesto comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere prorogati, con deliberazione del comitato di gestione di cui all'art. 6 della predetta legge 10 ottobre 1975, n. 517, al massimo, rispettivamente, fino a tre e quattro anni, anche per le operazioni in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la pubblicità dei listini dei prezzi depositati presso il Comitato interministeriale dei prezzi è stanziata, per l'anno 1982, la somma di lire 2 miliardi.

All'onere di lire 52 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per il 1982, e all'onere di lire 50 miliardi per l'anno 1983, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i corrispondenti esercizi finanziari, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Provvidenze per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva".

Per gli anni successivi, sino al 1991, si provvederà mediante la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A favore delle cooperative e dei consorzi costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai soci, è concesso, annualmente, dal comitato di gestione previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un contributo diretto ad aumentare le disponibilità del fondo di garanzia. Il contributo è erogato nella misura massima dell'1 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo stanziamento previsto dal settimo comma del presente articolo.

Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente comma possono accantonare, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal mancato rimborso delle somme pagate nella qualità di garanti.

I comuni o consorzi di comuni beneficiari dei mutui di cui all'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, possono destinare al completamento del programma previsto dallo stesso art. 8 le somme dai medesimi non utilizzate per le finalità di cui all'art. 7 dello stesso decreto-legge.

Ove il completamento delle opere non trovasse intera copertura finanziaria da quanto stabilito nel precedente comma, si attinge alle quote di rifinanziamento dell'art. 1 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

— Il D.L. n. 9/1987 reca interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio. Il testo dell'art. 3, comma 2, è il seguente:

«2. Per le operazioni approvate dal Comitato di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è da applicare il tasso agevolato:

a) con il pagamento della prima rata in scadenza in data successiva alla predetta approvazione, per i contratti stipulati anteriormente a tale data, qualora il contratto non contenga già tale applicazione sin dall'inizio dell'operazione di mutuo;

b) sin dall'inizio dei rimborsi per preammortamento e ammortamento, per i contratti stipulati successivamente alla data di approvazione delle corrispondenti operazioni da parte del citato Comitato».

— Il D.L. n. 113/1993 reca interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il testo dell'art. 1, comma 3, è il seguente: «3. Per ciascuno degli anni 1993 e 1994 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, della legge 1° agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, dell'importo di lire 3.500 milioni».

— La legge n. 142/1990 reca l'ordinamento delle autonomie locali.

— La legge n. 312/1980 reca nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. Il testo dell'art. 10 è il seguente:

«Art. 10 (*Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche*). — Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto art. 4, nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli.

Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti».

— La legge n. 72/1951 reca rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale. L'art. 1 così recita:

«Art. 1. — Le camere di commercio, industria e agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937, sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successive variazioni. Detta rivalutazione sarà fatta, anno per anno, in base alle aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui».

— La legge n. 965/1965 reca miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. L'art. 2 così recita:

«Art. 2. — Tra gli emolumenti costitutivi della retribuzione annua contributiva degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole

elementari parificate è da comprendere, con effetto dal 1° luglio 1965, l'indennità integrativa speciale eventualmente concessa con l'estensione delle norme contenute nell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, limitatamente, però ad un importo in nessun caso eccedente L. 50.000.

Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva dei segretari comunali e provinciali riguardanti dall'art. 17 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, sono computabili con effetto dal 1° gennaio 1963:

1) gli assegni di cui alle leggi 28 febbraio 1963, n. 361 e 28 gennaio 1963, n. 20;

2) i compensi mensili previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604, per i casi di segretari che prestino servizio nelle sedi di reggenza».

— La legge n. 164/1992 reca nuova disciplina delle denominazioni d'origine. Il testo dell'art. 13, comma 2, è il seguente: «2. L'analisi chimico-fisica di cui al comma 1 è effettuata, su richiesta degli interessati, dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l'esame organolettico di cui allo stesso comma 1 è effettuato, su richiesta degli interessati da presentare alla suddetta camera di commercio, da apposite commissioni di degustazione istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura detentrici degli albi dei vigneti ai sensi dell'art. 15.

— La legge n. 83/1989 reca interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.

Art. 4.

Rapporti con l'IRI S.p.a.

1. Al fine esclusivo di rimborsare, a titolo forfettario e definitivo, le operazioni finanziarie per il risanamento del settore siderurgico, già poste in essere dall'IRI ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 febbraio 1991, n. 42, ed in conformità alla decisione CECA n. 218 del 24 dicembre 1988, è autorizzata la spesa di L. 3.000 miliardi, in ragione di lire 500 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.200 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1996.

2. L'IRI S.p.a. iscrive l'importo di cui al comma 1 ad incremento del proprio netto patrimoniale.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, utilizzando parzialmente a tale scopo la voce «Ministero del tesoro».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 42/1991 (Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Nell'anno 1990 gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati fino alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, a fare ricorso alla contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere obbligazioni, di durata fino a dodici anni, sul mercato interno, ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie. Gli enti medesimi provvedono all'effettuazione delle suddette operazioni secondo i seguenti limiti:

a) Istituto per la ricostruzione industriale - IRI: lire 8.450 miliardi, di cui almeno 1.250 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie;

b) Ente nazionale idrocarburi - ENI: lire 1.550 miliardi in obbligazioni convertibili in azioni di società appartenenti agli enti o a loro finanziarie.

2.-4. (Omissis).

5. Le disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui al comma 1 devono essere finalizzate alla realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno indicati dai programmi di intervento di cui all'art. 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ad eccezione dei 3.000 miliardi destinati all'IRI a titolo di concorso per il risanamento delle perdite della siderurgia.

6.-7. (Omissis)».

— La decisione n. 89/218/CECA (relativa agli aiuti che il Governo italiano intende concedere alla siderurgia pubblica) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 86/76 del 31 marzo 1989.

Art. 5.

Norme procedurali

1. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce, le amministrazioni che, nell'ambito del proprio stato di previsione, hanno attivato capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, debbono trasmettere al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dettagliate informazioni contabili in ordine alle somme iscritte ai capitoli medesimi ed ai relativi movimenti di cassa.

2. Il fondo di cui al comma 1 trasmette i predetti dati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della relazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. In sede di predisposizione del rendiconto generale dello Stato, il Ministro del tesoro fornisce al Parlamento una complessiva esposizione contabile sia dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, sia delle erogazioni effettuate da parte delle amministrazioni interessate a valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli di cui al comma 1, sia delle erogazioni poste in essere dal fondo di rotazione in attuazione di interventi di politica comunitaria.

3. Entro il 15 ottobre 1994 il Ministro dei trasporti e della navigazione trasmette al Parlamento il contratto di programma e la revisione del contratto di servizio pubblico ai sensi della legge 14 luglio 1993, n. 238;

4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il Tesoro è altresì autorizzato ad erogare alle Ferrovie dello Stato S.p.a., nelle more della quantificazione da parte della società stessa dell'ammontare del disavanzo del fondo pensioni, le somme iscritte in bilancio negli anni 1992, 1993 e 1994 a copertura del disavanzo medesimo e non ancora corrisposte alla società.

5. Le disponibilità dei capitoli 2643 e 3157 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ed i residui del capitolo 4792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, esistenti al 31 dicembre 1993, sono mantenuti in bilancio per essere utilizzati nell'esercizio successivo.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari) è il seguente:

«Art. 5 (*Fondo di rotazione*). — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488) è il seguente: «2. In sede di definizione della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio annuale e pluriennale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, presenta al Consiglio dei Ministri una relazione sulle linee della politica economica per lo sviluppo delle aree territoriali, ai fini della presentazione al Parlamento del documento di programmazione economico-finanziaria previsto dall'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362. Nella relazione sono indicate le risorse da destinare agli investimenti nelle aree depresse e sono altresì delineate le iniziative relative alla utilizzazione di stanziamenti in conto capitale per gli investimenti nelle predette aree».

— La legge n. 238/1993 reca disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

— L'art. 210 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, così recita:

«Art. 210 (*Fondo ed entrate del Fondo*). — Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:

a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;

b) dalle indennità *una tantum* da corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti similari;

c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:

a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211;

b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;

c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n. 658;

d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.

Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le stesse spese e le entrate del fondo. Tale contributo è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili».

Art. 6.

Norme in materia di finanza e di patrimonio pubblico

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-*bis*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-*ter*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi».

2. Il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 3-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Il testo completo dell'art. 3 del D.L. n. 310/1990 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 3 (*Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali*). — 1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

1-*bis*. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazioni di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi nove anni.

2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché si impegnino esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette alienazioni.

3. Gli enti locali di cui al comma 1 sono autorizzati a negoziare, con gli istituti di credito di cui al comma 3-*quater*, aperture di credito a fronte di deliberazioni di alienazioni di beni di loro proprietà. Le deliberazioni devono riportare i valori di stima dei beni da alienare. Gli utilizzi delle aperture di credito sono versati, per gli enti assoggettati alle disposizioni sulla tesoreria unica, nella contabilità fruttifera aperta presso la tesoreria provinciale dello Stato e sono immediatamente ed integralmente utilizzabili dagli enti locali per le finalità previste dai commi precedenti, nonché per spese di manutenzione straordinaria o per altre spese in conto capitale incrementative del patrimonio degli enti. Al rimborso degli utilizzi, compresi gli oneri da essi derivanti, si provvede comunque con i fondi provenienti dalle alienazioni.

3-*bis*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 sono assistiti anche da garanzia, da costituirsi mediante emissione di delegazione di pagamento da rilasciarsi secondo i limiti ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente. Tale garanzia diviene operativa qualora, entro 24 mesi dalla data del primo utilizzo delle aperture di credito, le alienazioni di cui al comma 3 non siano state realizzate.

3-*ter*. I debiti degli enti locali per utilizzi delle aperture di credito di cui al comma 3 non godono di alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nell'ipotesi di successive situazioni di insolvenza degli enti stessi.

3-*quater*. Con decreto del Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono designati gli istituti di credito con i quali gli enti locali sono autorizzati a negoziare le aperture di credito di cui al comma 3, e sono altresì stabilite le relative condizioni e modalità, intese prioritariamente a semplificare ed a rendere tempestive le decisioni operative degli enti stessi.

Art. 7.

Rimborsi IVA

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 559/1993 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato) è il seguente:

«Art. 26 (*Norma finale*). — 1. In attuazione dell'art. 5, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 25 della presente legge, tutte le gestioni fuori bilancio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i fondi di rotazione e fatta salva la disciplina recata dagli articoli da 1 a 20 della presente legge, sono soppresse e assoggettate a liquidazione con le modalità di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

2. Gli organi gestori che non adempiano alla prescrizione di cui al comma 1, sono perseguibili sotto il profilo penale e amministrativo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, la occorrenti variazioni di bilancio».

— Si riporta il testo vigente dei commi da 27 a 38 dell'art. 78 della legge n. 413/1991, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento, disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari, istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale:

«27. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo. L'obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge, ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte

sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti a iscrizione a ruolo.

30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al T.U. approvato con R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni. La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.

31. I rapporti tra le aziende e istituti di credito e il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti: detto compenso percentuale è a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato D.P.R. n. 43 del 1988;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti e aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;

e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all'art. 104 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43. Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.

32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato un'erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti e alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10% dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.

34. La misura dei compensi per erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'art. 1, comma 1, lettera f), n. 7, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

37. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.

38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonché, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'art. 61, comma 3, lettera a), del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43».

Art. 7-bis.

Crediti di imposta relativi all'IVA

1. Gli uffici provinciali IVA hanno l'obbligo di pubblicare una graduatoria degli aventi diritto a rimborsi dell'IVA. Tale graduatoria può essere consultata dai diretti interessati o da persone da queste delegate.

2. La graduatoria è formata sulla base della data di presentazione della domanda di rimborso. Le domande inviate per posta si considerano presentate l'ultimo giorno del mese successivo a quello di invio.

3. La graduatoria deve indicare i nominativi, la data delle domande, l'importo dei rimborsi ed un'eventuale richiesta di ulteriore documentazione al contribuente. In ordine a tale richiesta dovranno essere indicate la data di invio a quella di avvenuta ricezione della relativa documentazione.

4. Gli uffici *on* possono effettuare più di una richiesta dettagliata di ulteriore documentazione per la stessa pratica di rimborso.

5. Gli uffici devono procedere ai rimborsi secondo l'ordine di cui al comma 2. Nel caso di richiesta di ulteriore documentazione, il pagamento del rimborso è sospeso fino al quinto giorno successivo alla comunicazione della documentazione richiesta.

6. Le domande che, per mancanza di disponibilità finanziaria o per altre cause, non possono essere definite entro l'anno sono inserite in testa alla graduatoria dell'anno successivo.

7. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo può essere valutata ai fini della rotazione del personale responsabile.

Art. 8.

Ville venete

1. L'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 233, è così sostituito:

«a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'articolo 2. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui, nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima».

Riferimenti normativi:

— Il testo completo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 233/1991 (Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete), a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente:

«1. Il contributo di cui all'art. 1 è così ripartito dal programma annuale:

a) il 70 per cento è destinato alla erogazione di mutui, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso ufficiale di sconto, per il finanziamento di opere di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione degli immobili di cui all'art. 2 [trattasi delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, *n.d.r.*]. Le somme derivanti dal rimborso dei mutui nonché i relativi interessi attivi vengono introitati dall'Istituto regionale per le Ville venete e riutilizzati ai sensi della presente legge, in aggiunta al contributo annuale previsto dalla medesima;

b) il 25 per cento è destinato all'acquisizione, mediante acquisto o espropriazione, da parte dell'Istituto regionale per le Ville venete, onde farli rientrare nel patrimonio, degli immobili di cui all'art. 2 [trattasi delle Ville venete notificate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e degli annessi giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di particolare degrado, *n.d.r.*] dei quali non sia altrimenti possibile assicurare la salvaguardia, al primo intervento di consolidamento e restauro, nonché all'installazione di attrezzature finalizzate al successivo utilizzo degli immobili stessi. Questi immobili, una volta restaurati e consolidati, potranno essere utilizzati direttamente dall'Istituto o affidati in gestione a enti pubblici o

a privati, che, mediante idonea convenzione, ne garantiscano formalmente la loro conservazione e fruizione compatibili con la natura dei beni stessi;

c) il 5 per cento è destinato alla concessione di contributi per lavori di restauro o manutenzione straordinaria».

Art. 8-bis.

Interventi in favore della regione Sardegna

1. A completamento degli interventi sulla Sardegna centrale previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 28 marzo 1991 dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dal Presidente della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e approvata con delibera CIPE del 25 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la complessiva spesa di lire 400 miliardi per l'anno 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), abrogato, con decorrenza 1° maggio 1993, dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, era il seguente:

«Art. 7 (Accordo di programma). — 1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici a amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato art. 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni

attribuite, rispettivamente, dall'art. 20 del regio-decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3».

— Il testo del dispositivo della delibera CIPE del 25 marzo 1992 (relativa all'approvazione dell'intesa di programma sottoscritta dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il presidente della regione Sardegna), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1992, è il seguente: «L'onere previsto per l'attuazione dell'intesa di cui sopra, graverà, quanto a lire 150 miliardi, sui fondi della regione Sardegna e, quanto, a lire 350 miliardi, sulle risorse, attribuite ai progetti strategici nell'ambito del programma generale di intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Art. 8-ter.

Proroga di termini

1. Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000.

Riferimenti normativi:

— L'articolo unico della legge n. 191/1983 (Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova) prorogava il termine stabilito nell'art. 1 della legge 1° ottobre 1969, n. 739, al 1995.

L'art. 1 della legge n. 739/1969, di cui sopra, recante modifiche alla legge 4 febbraio 1958, n. 158, contenente norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova, sostituisce l'art. 1 di quest'ultima legge, prevedendo, fra l'altro, che il programma delle opere, deliberato dall'assemblea del consorzio per la zona industriale e per il porto fluviale di Padova e approvato dal prefetto, dovesse essere attuato entro il 1985.

Art. 9.

Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane

1. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è abrogato.

2. Il sesto comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è sostituito dal seguente:

«I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.».

Riferimenti normativi:

— Il terzo periodo del comma 2 dell'art. 11 della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), autorizzava l'ANAS a finalizzare il maggior introito

derivante dall'aumento del sovrapprezzo sui pedaggi autostradali, previsto dall'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento della circolazione a servizio delle aree urbane.

— Il testo completo dell'art. 15 della legge n. 531/1982 (Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale), a seguito delle modifiche apportate dall'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 15. — In attesa della legge di riordino del settore autostradale ed in pendenza del perfezionamento degli atti aggiuntivi di cui al successivo terzo comma, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1982. Per tale intervento è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane per gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per far fronte inoltre all'ulteriore accertato fabbisogno di lire 80 miliardi connesso applicazione dell'art. 4 della legge 23 luglio 1980, n. 389, è assegnata all'ANAS per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.

All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:

a) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 del Ministero del tesoro;

b) per lire 100 miliardi, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1982 del Ministero del tesoro;

c) per lire 120 miliardi, a valere sulle disponibilità esistenti ed in formazione sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa sarà stipulato con ciascun ente concessionario di autostrade di trafori, ad eccezione di consorzi per l'autostrada Messina-Palermo per l'autostrada Messina-Catania e per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto aggiuntivo alla vigente convenzione che preveda gli adeguamenti alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché la regolamentazione di tutti i rapporti connessi ad eventuali trasferimenti di concessioni di autostrade contigue, da porre in essere mediante accorpamento volontario delle società interessate, ivi compresa la realizzazione, in analogia e ad estensione di quanto disposto al precedente articolo 14, dei completamenti delle opere previste dalle concessioni originarie.

I piani di rimborso allo Stato dei debiti di cui all'art. 5 della legge 23 luglio 1980, n. 389, da parte dei concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna società effettuati ai sensi dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno articolati sulla base di quote annue rapportate alle previste risorse derivanti dalla gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo di rimborso del debito verso lo Stato.

Con decorrenza dell'entrata in vigore della presente legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione delle autostrade assentite al consorzio unico siciliano di cui al successivo art. 16, alla società Tangenziale di Napoli S.p.a. e alla società Autostrade meridionali S.p.a.:

a) (abrogata);

b) fino all'emanazione della legge di riordino del settore autostradale è istituito sulle tariffe di pedaggio un sovrapprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli, le autovetture, gli autobus ed i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; di tre lire a chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata o superiori a due assi.

I maggiori introiti da pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza delle tariffe effettivamente applicate rispetto a quelle previste in convenzione, nonché dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono essere versati sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla copertura degli interventi di cui al primo comma, e successivamente al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del tesoro e saranno dal Fondo stesso impiegati per il pagamento delle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dalle società concessionarie autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 32.

Con la presentazione del piano di cui all'art. 2 della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà procedere alla revisione e ristrutturazione del sistema delle tariffe di pedaggio. Tale revisione e ristrutturazione non dovrà comportare alcuna riduzione nel preesistente gettito di introiti di pedaggio di ciascuna concessionaria.

In vista dell'emanazione della legge di riordino del settore autostradale, il Ministro dei lavori pubblici, il Presidente dell'ANAS ed il Ministro del tesoro presenteranno al Parlamento entro il 30 giugno 1983 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulla situazione economica e finanziaria del settore autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari, di cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune società concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del D.L. 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, insufficienti coperture dell'indebitamento in essere, forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento delle relative concessioni ad una o più società di gestione a partecipazione pubblica, o, in alternativa, il loro accorpamento con società concessionarie già operanti.

Ove tali proposte non venissero formulate entro i termini previsti e fino a quando non saranno definiti i provvedimenti legislativi e amministrativi all'uopo necessari, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane sospenderà i pagamenti in favore delle società sopra indicate.

— L'art. 1 del D.L. n. 813/1978 (Disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane), abrogato dall'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531 (vedi la nota precedente), così recitava:

«Art. 1. — A decorrere dal 10 gennaio e fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di pedaggio attualmente vigenti sulle autostrade sono aumentate sulla base delle percentuali indicate nell'allegata tabella. Tali aumenti sono effettuati in deroga alle vigenti convenzioni di concessione ed in sostituzione degli aumenti ivi previsti.

Per le autostrade ove le tariffe previste siano inferiori a quelle adottate sulla rete assentita in concessione alla società "Autostrade" S.p.a. sono applicate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società "Autostrade" medesima, fatta eccezione per l'autostrada Napoli-Salerno. Resta comunque ferma la determinazione delle tariffe di pedaggio ai sensi dell'art. 5 della legge 28 marzo 1968, n. 385, e dell'art. 7 della legge 28 aprile 1971, n. 287.

Sull'intera rete autostradale in concessione, oltre agli aumenti di cui ai commi precedenti, le tariffe vengono ulteriormente incrementate di:

a) lire una per le autovetture e per i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; b) lire tre per i veicoli merci oltre i 25 quintali di portata o superiore a due assi e per gli autobus.

Le società autostradali sono autorizzate ad applicare alla suddetta data del 10 gennaio 1979 gli aumenti di cui ai precedenti commi trasmettendo contemporaneamente all'Azienda nazionale autonoma delle strade, per la successiva verifica di conformità alle norme del presente articolo, le tabelle relative alle modifiche tariffarie applicate.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli aumenti tariffari di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono versati dalle società interessate con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata statale. Tali entrate saranno successivamente versate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali per essere utilizzati secondo quanto sarà stabilito con apposita legge.

La quota parte degli introiti versata, ai sensi del comma 5 del presente articolo, al bilancio dell'entrata statale costituisce onere detraibile al fine delle imposte sul reddito degli enti concessionari.

Sono escluse dall'applicazione delle norme previste nei precedenti commi le seguenti autostrade le cui tariffe non vengono modificate rispetto a quelle attualmente in vigore:

- a) Tangenziale di Napoli;
- b) Messina-Catania;
- c) Messina-Palermo».

Art. 9-bis.

Provvedimenti in favore delle zone dell'Italia settentrionale colpite dalle alluvioni del novembre 1994

1. *È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione delle aree del nord del territorio nazionale colpite dai gravi fenomeni alluvionali del novembre 1994. I territori individuati sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e come tali sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità.*

2. *Per il perseguimento degli obiettivi indicati dal comma 1, la GEPI S.p.a., è autorizzata ad intervenire nell'ambito territoriale e con i criteri che saranno definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato anche in deroga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.*

3. *Al fine della realizzazione di quanto previsto dal presente articolo, la GEPI S.p.a. è autorizzata ad impiegare fino a 350 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.*

4. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato costituisce con proprio decreto un comitato tecnico al quale viene affidato il coordinamento degli interventi.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 148/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) è il seguente:

«Art. 1 (*Fondo per l'occupazione*). — 1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 o del regolamento CEE n. 328/88 così individuate ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia; b) nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

1-bis. Ai fini della definizione degli interventi di cui al comma 1 si tiene altresì conto:

a) della presenza di crisi territoriali di particolare gravità o di crisi settoriali strutturali con notevole impatto sui livelli occupazionali, facendo riferimento ai criteri già definiti sulla base della legislazione vigente per particolari settori;

b) della sussistenza di situazioni di sviluppo ritardato o di depressione economica;

c) della sussistenza di processi di ristrutturazione, di riconversione industriale o di deindustrializzazione;

d) della presenza di gravi fenomeni di degrado sociale, economico o ambientale e di mancata valorizzazione e difesa del patrimonio storico e artistico.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro, per ogni unità lavorativa occupata a tempo pieno, aggiuntiva rispetto alle unità effettivamente occupate alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio pro capite del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Gli incentivi di cui al presente comma devono favorire l'occupazione femminile, in conformità ai principi di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'art. 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative

sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego stipula convenzioni con consorzi di comuni e con enti, società, cooperative o consorzi pubblici e privati, di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, anche delineando metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

7-bis. I contributi che verranno erogati dalla CEE per la realizzazione dei servizi di informazione sul mercato del lavoro comunitario e per gli scambi di domande e offerte di lavoro tra gli Stati membri, nonché per le attività di cooperazione tra i servizi per l'impiego comunitari, verranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo».

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 149/1993 (Interventi urgenti in favore dell'economia) è il seguente:

«Art. 5 (*Interventi GEPI*) — 1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A7918

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoche di trasferimenti di notai

Con decreti ministeriali 7 dicembre 1994:

è stato revocato il decreto ministeriale 24 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Sau Antonino alla sede di Cagliari;

è stato revocato il decreto ministeriale 24 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1994, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Pantaleo Salvatore alla sede di Grumo Appula (Bari).

94A7919

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura delle suore Carmelitane di San Giuseppe, in Roma

Con decreto ministeriale 23 novembre 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica e civile e approvato lo statuto alla casa di procura delle suore Carmelitane di San Giuseppe, con sede in Roma.

94A7921

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 dicembre 1994

Dollaro USA	1638,17
ECU	1984,97
Marco tedesco	1041,76
Franco francese	302,13
Lira sterlina	2555,55
Fiorino olandese	930,09
Franco belga	50,647
Peseta spagnola	12,371
Corona danese	265,61
Lira irlandese	2515,90
Dracma greca	6,741
Escudo portoghese	10,152
Dollaro canadese	1178,79
Yen giapponese	16,313
Franco svizzero	1233 —
Scellino austriaco	148,01
Corona norvegese	238,45
Corona svedese	216,29
Marco finlandese	334,94
Dollaro australiano	1272,37

94A7987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Im.P.E.Ec.» Impresa per l'edilizia economica - Cooperativa dei muratori di Ferentino a r.l., in Frosinone.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1994, il dott. Nelli Luciano è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Im.P.E.Ec.» Impresa per l'edilizia economica - Cooperativa dei muratori di Ferentino a r.l., con sede in Frosinone, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 22 ottobre 1982 in sostituzione del dott. Antonio Lombardi, dimissionario.

94A7922

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrigge rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

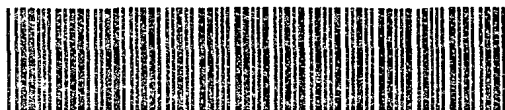
Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, riguardante: «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994).

Nel decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe, alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto il titolo IV «Disposizioni finali», è soppresso interamente l'art. 19 recante «Norme abrogate».

94A7925

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico è Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 2 9 2 0 9 4 *

L. 1.300